



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 15062 ;Arsenale ; interventi di risanamento rio delle Galeazze;. Det adesione Accordo Quadro per l'affidamento di ;lavori e servizi di ingegneria e architettura; Lotto Geografico 1-Nord Sub-lotto prestazionale 5 Servizi di collaudo AQ2-Venezia2, presa d'atto aggiudicazione e AQ, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi. Impegno di spesa e accertamento di entrata. (cod. SRC25_02). Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1204 del 26/05/2025

Determinazione (DD) n. 1176 del 06/06/2025

Fascicolo 2022.XI/2/1.1384 "C.I. 15062 ARSENALE - INTERVENTI DI RISANAMENTO RIO DELLE GALEAZZE"

Sottofascicolo 1 "C.I. 15062 ARSENALE - INTERVENTI DI RISANAMENTO RIO DELLE GALEAZZE - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 03/06/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 05/06/2025.

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua
Servizio Opere Strategiche Venezia centro storico e isole

Responsabile del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto
Responsabile dell'istruttoria: arch. cons. Cristian Tonetto

PDD 1204 del 26/05/2025

Fascicolo n. 2022/XI.2.1/1384-1

Oggetto: CI 15062 “Arsenale – interventi di risanamento rio delle Galeazze”. Det adesione Accordo Quadro per l'affidamento di “lavori e servizi di ingegneria e architettura” Lotto Geografico 1-Nord Sub-lotto prestazionale 5 Servizi di collaudo AQ2-Venezia2, presa d'atto aggiudicazione e AQ, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi. Impegno di spesa e accertamento di entrata(cod. SRC25_02). Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027, dove l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2021 per l'importo di € 14.854.000,00=;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito fino al 01/01/2027 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Mobilità Acqua all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";



- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i., applicabile *ratione temporis* all'intervento *de quo*, e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., quest'ultimo per le eventuali parti ancora vigenti;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” e s.m.i., per le parti applicabili *ratione temporis* all'intervento *de quo*;
- l'art. 226, co. 2, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, è già stato pubblicato il bando di gara;

Premesso altresì che:

- il Ministero della Cultura, con il decreto ministeriale (di seguito, “d.m.”) 10 agosto 2020, ha approvato il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” annualità 2020 (somme residue) e annualità 2021-2022, nel quale è contemplato l'intervento “Arsenale di Venezia: Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) – Restauro e riqualificazione funzionale edifici Comparto Officine e Magazzino del Ferro – Primo stralcio” per un importo di 20 milioni di euro, di cui la Fondazione La Biennale di Venezia è soggetto attuatore; inoltre, il “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale”, con uno stanziamento di 169,556 milioni di euro, rientrava tra i 14 progetti strategici inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i Grandi attrattori culturali ed è un progetto rivolto prioritariamente al rafforzamento dei beni pubblici del Comune di Venezia, messi a disposizione dell'istituzione sulla base della legge istitutiva (d.lgs. n. 19 del 1998 e s.m.i.), con un investimento sul compendio Arsenale di Venezia pari a 104,904 milioni di euro;
- il d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”),



stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNC");

- in particolare, l'art. 1, co. 2, let. d) del suddetto decreto-legge, ripartisce come segue le risorse nazionali degli interventi del PNC: *"quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026"*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, co. 7, del predetto decreto-legge, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio; gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "Piano") individuati dall'Allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- ai sensi dell'art. 1, co. 7 bis, del d.l. n. 59 del 2021 *"il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell'art. 1, co. 7-*quater*, del d.l. n. 59/2021, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo



progetto e dei rispettivi CUP; il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;

- il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”); in merito alla *governance* del Piano, il d.m. 15 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito “Amministrazione Titolare”);
- la Fondazione La Biennale di Venezia è stata individuata quale soggetto attuatore dell’intervento *“Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”* per l’importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell’allegato 1 del succitato d.P.C.m. 8 ottobre 2021;
- tutti gli edifici e le infrastrutture oggetto degli interventi previsti dal Progetto di sviluppo e potenziamento sono di proprietà alcune del Comune di Venezia, date in concessione alla Biennale, e altre di proprietà dello Stato (Agenzia del Demanio – Ministero della Difesa – Marina Militare); più in particolare alcuni interventi previsti nel finanziamento riguardano anche le Banchine della Darsena Arsenal Vecchio e della Darsena delle Galeazze entrambe ricomprese negli specchi acquei interni dell’Arsenale di Venezia, demanio militare – Marina Militare;
- l’intervento afferente al C.I. di cui all’oggetto rientra nel Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così come statuito nel succitato d.P.C.m. in data 8 ottobre 2021 su proposta del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;



- in data 27 dicembre 2021 è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura (Amministrazione titolare del Piano) e la Fondazione La Biennale di Venezia (Soggetto attuatore) per l'attuazione del Progetto di sviluppo sopraccitato; con il predetto Disciplinare la Fondazione La Biennale di Venezia si è impegnata, tra le altre cose, a garantire *“la realizzazione operativa della linea di investimento Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali – Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia per un importo complessivo di euro 169.556.000,00, nonché il raggiungimento dei Milestone e Target riferiti alla Linea di investimento di competenza”*;
- l'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l'avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), per l'individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l'attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- Invitalia, considerata la complessità del Piano, la sua articolazione in una molteplicità di interventi dislocati su tutto il territorio nazionale, della diversificazione tipologica dei medesimi e della eterogeneità delle prestazioni necessarie al completamento degli stessi, nonché, al fine di garantire il rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, co. 2, lett. d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, pena la perdita dei finanziamenti, ha individuato nell'Accordo Quadro (di seguito, “Accordo Quadro”) lo strumento più adeguato al raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti dal Piano stesso; la predetta scelta dell'Accordo Quadro risultava la più idonea a contenere le tempistiche dell'intera fase della procedura di affidamento dei contratti pubblici (ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti prescritti), alla luce della elevata strategicità degli interventi, della ristrettezza dei tempi di realizzazione delle opere, e delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli obblighi temporali imposti dal cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'articolo 1, co. 2, let. d), del d.l. n. 59 del 2021;



- in data 22 aprile 2022 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero della Cultura e il Comune di Venezia relativo al *“Progetto integrato di razionalizzazione e di valorizzazione funzionale dell'Arsenale di Venezia”* e finalizzato, in particolare, a *“precostituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia al perseguimento dell'obiettivo strategico condiviso”*;
- nel predetto Protocollo il Ministero della Cultura si impegnava a *“realizzare, per il tramite della Fondazione La Biennale di Venezia in qualità di soggetto attuatore, gli interventi oggetto dei finanziamenti di competenza del Ministero della Cultura e riferiti agli immobili siti nel compendio dell'Arsenale oggetto del presente Protocollo”* e il Comune di Venezia a *“assicurare la realizzazione, direttamente o tramite altro soggetto per proprio conto, con modalità e tempi che saranno definiti dal Tavolo tecnico, dei lavori per la separazione e la riqualificazione delle porzioni di sedime interessate; avviare, con il Ministero della Difesa, un percorso condiviso per la valorizzazione concertata di immobili militari presenti sull'intero territorio comunale, aventi vocazione di utilizzo duale; porre in essere le attività necessarie ai fini della realizzazione dei lavori di consolidamento delle rive e delle torri di accesso all'Arsenale, previo parere favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, per consentire, valutati anche gli aspetti di sicurezza correlati alla situazione contingente, il transito dei mezzi per il trasporto pubblico collettivo e dei mezzi di soccorso nel Canale delle Galeazze, interessando il bacino della “Darsena Arsenal Vecchio” e quello della “Darsena delle Galeazze”*”;
- con d.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa d.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione “La Biennale di Venezia” per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del *“Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia”* e di autorizzare contestualmente il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione dell'Accordo, specificando che al succitato Accordo era possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al buon fine dello stesso;



- in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello), rappresentato dal Direttore dell'Area Lavori-Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi, hanno sottoscritto un discendente "Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del 'Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia'" (di seguito, "Accordo di collaborazione"), finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all'Arsenale di Venezia e altri interventi di recupero a Forte Marghera e Bissuola a Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della d.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo;

Considerato che:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Affari Economici in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, co. 11, del d.l. n. 19 del 2024, ha avviato l'iter per l'adeguamento dei cronoprogrammi procedurali degli interventi afferenti al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
- quanto richiesto dal MEF si inserisce nel contesto della ridefinizione finanziaria del Piano, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 19 del 2024, dal d.l. n. 113 del 2024 e dalla legge di bilancio per il 2025; in particolare, l'art. 1, co. 11, del d.l. n. 19/2024 prevede l'adozione di un decreto interministeriale – a firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR – per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali degli interventi PNC, garantendo il rispetto del cronoprogramma finanziario;
- l'Amministrazione Titolare, al fine di dare seguito alle richieste del MEF, con comunicazione MIC|MIC_SG_SERVV-|20/03/1015|0008741-P del 20 marzo 2025 ha richiesto l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e la rilevazione del fabbisogno di cassa per l'anno 2025, con aggiornamento del cronoprogramma finanziario per le annualità successive;



- l'Amministrazione titolare ha riportato l'elenco completo degli interventi del Piano, tra i quali vi rientra pure quello in oggetto, con indicazione della quota riferita al definanziamento delle somme reiscritte ai sensi dell'art. 30, co. 2, let. b), della l. n. 196/2009, per un ammontare complessivo di euro 171.622.221,46, disposto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), informando contestualmente che è intendimento della stessa avviare l'*iter* per finanziare, nelle annualità 2027 e 2028, il completamento degli interventi oggetto di definanziamento attingendo al fondo di cui all'art. 1, commi 875 e 876 della legge di bilancio 2025 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture);

Preso atto che:

- Invitalia ha elaborato gli atti di gara relativi alla procedura succitata, previa condivisione con il RP dell'Ente aderente ("Amministrazione Titolare"), il dott. Nicola Macrì, tramite mail del 15 marzo 2022;
- con determina a contrarre dell'Ente Aderente ("Amministrazione Titolare") prot. n. SG|15/03/2022|DETERMINA17 del 15 marzo 2022, prot. Invitalia n. 67953 del 15 marzo 2022 si è determinato di procedere ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità succitate;
- il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 (pubblicato sul n. 2022/S127-360290/360291 il 5 luglio 2022) e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale n. 76 del 1° luglio 2022 e che la restante documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo di Invitalia, in forza della quale quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22-S.04);
- il bando di gara relativo all'intervento in oggetto è stato pubblicato in data antecedente alla data in cui il d.lgs. n. 36 del 2023 ha acquistato efficacia (1° luglio 2023) e, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 226, co. 2, let. b) d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e



di contratti per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

- con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 07/12/2022 e successiva parziale rettifica per mero errore materiale prot. n. 0037131 del 07/02/2023, Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, ha aggiudicato i relativi Accordi Quadro ai sensi dell'art. 37, co. 7, let. b), del d.lgs. n. 50/2016; in particolare il Lotto Geografico 1 – NORD, Sub-lotto prestazionale 5 – SERVIZI DI COLLAUDO per il *cluster* “AQ2-Venezia 2” (corrispondente al C.I. 15062 Galeazze Arsenale) è stato aggiudicato all’RTI costituendo composto da ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON (mandante 1); il predetto raggruppamento ha offerto un ribasso pari a 30,01000% (e non il 4,99999% come erroneamente indicato nel primo provvedimento di aggiudicazione);
- Invitalia ha acquisito gli esiti delle verifiche di legge sul possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 83 d.lgs. n. 50/2016, e dei requisiti specifici previsti dalla normativa PNC al PNRR, di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara, relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità;

Richiamato l’art. 17 del Disciplinare Unico relativo alla *“procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 - S.04)”* e, in particolare, il penultimo capoverso dell’art. 17 secondo cui *“l’Accordo Quadro potrà essere stipulato solo all’esito della verifica, condotta da Invitalia, dell’effettivo possesso in capo all’Aggiudicatario dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis e dei requisiti di ordine generale”*;

Visto il contratto di Accordo quadro, identificato con n. SG|05/06/2023|CONTRATTO156, sottoscritto il 5 giugno 2023 tra l’Amministrazione Titolare – Ministero della Cultura e l’appaltatore ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.r.l. STP (Mandataria), relativamente al Cluster AQ2 – Venezia 2 – Rio delle Galeazze;

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l’allegato 1 della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;



Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, considerato che si tratta di procedura di adesione ad Accordo quadro gestito dalla Centrale di committenza Invitalia per conto dell'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerato che la suddivisione in sub-lotti prestazionali, così come realizzata, è stata operata dall'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura e non è sindacabile dal Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello, apparendo – per quanto a conoscenza – coerente in ogni caso con la normativa vigente;

Dato atto che:

- nel suddetto Accordo di collaborazione tra La Fondazione La Biennale di Venezia e il Comune di Venezia, il Comune di Venezia viene individuato quale "Soggetto attuatore di secondo livello" degli interventi oggetto di Accordo e viene disposto, all'articolo 4, che il Comune di Venezia si impegna a *"eseguire la realizzazione operativa degli interventi e svolgere il ruolo di stazione appaltante con l'impegno di osservare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di cui alle premesse, in ordine alle modalità di attuazione dell'intervento"*;
- l'Accordo con il quale La Fondazione La Biennale di Venezia ha individuato il Comune di Venezia quale "Soggetto attuatore di secondo livello" degli interventi a quest'ultimo demandati è stato notificato al Ministero della Cultura, nella persona del dott. Nicola Macrì del "Servizio V – Contratti e Attuazione Programmi Segretariato Generale", in data 24/10/2022, conformemente a quanto disposto dal d.P.C.m. 8 ottobre 2021, che indica i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti consentendo a questi ultimi di individuare quali "Soggetti attuatori di secondo livello Stazioni Appaltanti";

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 02/04/2024 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo di PFTE, dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di Euro 14.854.000,00;



- con D.D. n. 613 del 04/04/2024 il Comune di Venezia ha preso atto dell'aggiudicazione del RUP di Invitalia in favore all'appaltatore risultato aggiudicatario del Cluster AQ2-Venezia2 del Lotto Geografico 1-NORD Sub lotto prestazionale 4 (Lavori in appalto integrato); ha aderito all'accordo quadro avviato in via d'urgenza dall'Amministrazione Titolare; ha altresì determinato di provvedere ad emettere l'OdA del contratto specifico, di recepire lo schema di "Contratto specifico" già approvato dall'Amministrazione Titolare, di approvare le "Condizioni particolari" da allegare all'OdA e di impegnare la spesa complessiva presunta di € 9.022.597,51= (o.p.f.c.) relativa all'appalto integrato;
- con D.D. n. 567 del 20/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, come da quadro economico che segue:



Cod.Proc: 15062 Oggetto: ARSENALE - INTERVENTI DI RISANAMENTO RIO DELLE GALEAZZE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	8.362.987,43	10	836.298,74	9.199.286,17	801.800,82	10	80.180,08	881.980,90
a corpo								
in economia	80.000,00	10	8.000,00	88.000,00				
totale	8.442.987,43		844.298,74	9.287.286,17	801.800,82		80.180,08	881.980,90
<u>spese di progettazione</u>								
	288.705,13	14.40000	41.573,54	330.278,67	importo a base di gara 9.533.493,38 Importo IVA a base gara 966.052,36			

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				136.893,83
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				253.982,09
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				100.000,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				1.131.520,53
7b) spese tecniche (incentivi)				127.570,92
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				60.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				257.458,92
totale				2.067.426,29
12) IVA				966.052,36
totale a disposizione				3.033.478,65
totale complessivo				12.566.972,03

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	10.499.545,74
somme a disposizione (o.f.c.)	1.939.855,37
incentivi	127.570,92
totale complessivo	12.566.972,03



Considerato che:

- il Comune di Venezia è pertanto legittimato, in forza del combinato disposto dei molteplici provvedimenti succitati, a esercitare quale Soggetto Attuatore di secondo livello la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici;
- in data 08/05/2025 è stato sottoscritto il verbale di avvio dei lavori in via d'urgenza dell'appalto integrato e, pertanto, ricorrono le condizioni per procedere all'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA) dell'Accordo Quadro relativo ai servizi di collaudo, con successiva sottoscrizione del Contratto specifico;
- si rende necessario per il Comune di Venezia, dapprima, aderire all'Accordo Quadro e, in forza di ciò, prendere atto dell'aggiudicazione della procedura di gara operata da Invitalia in attuazione delle direttive ricevute dall'Amministrazione Titolare del finanziamento e di adottare la conseguente determinazione a contrattare ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i., provvedendo, in quanto ritenuto necessario, ad emettere l'OdA dell'Accordo Quadro e alla successiva consegna, eventualmente sotto riserva di legge, delle prestazioni, in pendenza della stipula del Contratto specifico;

Ritenuto conveniente e opportuno, oltre che necessario allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC), procedere ad emettere l'ordine di attivazione del contratto specifico (il cui *format* è allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale), ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato e stipulato dal Ministero della Cultura, quale Amministrazione Titolare, con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta, per conseguire le seguenti prestazioni: Servizi di collaudo per l'intervento C.I. 15062 denominato "Arsenale - Interventi di risanamento rio delle Galeazze" - CUP D74H21000230001 ricompreso nel "*Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia*";



Considerato che la modalità di cui al punto precedente è giustificata, in particolare, dalla necessità di procedere alle attività di collaudo in corso di esecuzione, così come previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., in tempi certi e celeri, anche considerata la fonte di finanziamento complementare a finanziamenti eurounitari che impone il conseguimento di specifici *milestone* e *target*;

Dato atto che:

- il Comune di Venezia, quale Soggetto Attuatore di secondo livello, avvierà ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Specifico e, in particolare, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota MIC|MIC_SG_SERV V-|17/08/2023|0028391-P del “Ministero della Cultura–Segretariato Generale Sezione V–Contratti e attuazione programmi”, l'avvio delle verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario mediante consultazione del FVOE messo a disposizione sul portale ANAC per l'aggiornamento delle relative verifiche prima della sottoscrizione del Contratto Specifico;
- le predette verifiche non possono essere avviate tramite FVOE in assenza del perfezionamento del CIG derivato, adempimento che – tuttavia - potrà essere realizzato solo una volta che sarà emesso l'Ordine di Attivazione (equivalente all'Adesione all'Accordo Quadro), successivamente all'approvazione della presente determinazione dirigenziale;
- solo successivamente all'esito positivo delle verifiche concernenti il perdurante possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 80 e 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procederà alla sottoscrizione del Contratto specifico;

Richiamati l'art. 8, co. 1, let. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. d.l. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, let. c) del d.lgs. n. 36/2023 che dispone che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per tutte le procedure disciplinate dal d.lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76 del 2020;



Dato atto che questa Amministrazione, in forza della succitata disposizione legislativa e di quanto statuito all'art. 17 del Disciplinare Unico succitato e all'art. 17, co. 4, delle Condizioni generali del sub-lotto prestazionale 5, ha la necessità di ricorrere alla facoltà di cui all'art. 8, co. 1, let. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. d.l. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, let. c), del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto che, successivamente all'emissione dell'Ordine di Attivazione surriferito, il Soggetto Attuatore in epigrafe ricorrerà all'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

Richiamato l'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i. che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

Ritenuto:

- di prendere atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0356316 del 07/12/2022 e successiva parziale rettifica, per mero errore materiale, avente prot. n. 0037131 del 07/02/2023, a firma del RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico RTI costituendo composto da ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON (mandante 1), risultato aggiudicatario del *Cluster* AQ2-Venezia2 nel Lotto Geografico 1. Nord - Sub-lotto prestazionale 5 – Servizi di collaudo, avendo offerto un ribasso pari a 30,01000% (e non il 4,99999% come erroneamente indicato nel primo provvedimento di aggiudicazione);
- di aderire all'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.04) Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 92946560C7 per il Sub-lotto prestazionale succitato;
- di determinare che il Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello – Stazione appaltante, provveda ad emettere l'Ordine di attivazione dell'Accordo Quadro relativo al *cluster* di riferimento e a ricorrere alla facoltà di cui all'art. 8, co. 1, let. a) del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. d.l. Semplificazione) e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 224, co. 2, let. c), del d.lgs. n. 36 del



2023, conformemente alla facoltà di cui all'art. 17 del Disciplinare Unico e di cui all'art. 17, co. 4, delle Condizioni generali del sub-lotto prestazionale n. 4;

- di prendere atto dello schema di “contratto specifico” allegato al Disciplinare di gara che è stato approvato e pubblicato dalla Centrale di Committenza Invitalia s.p.a. e di recepirne, per quanto di competenza, il contenuto;
- di approvare le Condizioni particolari, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del Contratto specifico, ne integrano il contenuto;
- di determinare che il Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di secondo livello – Stazione appaltante, provveda a sottoscrivere, una volta acquisiti tutti gli esiti relative al perdurante possesso dei requisiti, il “contratto specifico” succitato in forma pubblica-amministrativa ovvero, ove gli uffici competenti della Segreteria Generale del Comune di Venezia ne ravvisino i presupposti, in forma di scrittura privata;

Considerato che

l'importo complessivo dei corrispettivi, al netto del ribasso di aggiudicazione, ammonta presuntivamente ad € 143.731,48= (oneri previdenziali al 4% e oneri fiscali al 22% compresi) e che la corresponsione degli stessi avverrà:

per € 28.746,30 (ofc) a bilancio 2025 quale anticipazione contrattuale pari al 20% dell'importo di contratto riconosciuta ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016, ove richiesta;

per € 114.985,18 (ofc) a bilancio 2027 all'emissione dei certificati finali di collaudo statico e tecnico amministrativo conseguenti all'ultimazione dei lavori;

Richiamati:

- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal



codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto, dall'UPI delle Province del Veneto, dall'ANCI dei Comuni del Veneto e dalle Prefetture U.T.G. della Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. cons. Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina con PG n. 541305 del 22/11/2022 a firma del Direttore ing. Simone Agrondi;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è D74H21000230001 e il CIG derivato è B7044EE59C;
- il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e dal dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG n. 263225 del 22/05/2025, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'operatore economico di cui alla presente determinazione e con l'intervento in oggetto, fermo restando che l'individuazione dello stesso e la redazione dei documenti di gara non è stata operata dal Soggetto attuatore di II livello bensì dall'Amministrazione titolare e dalla Centrale di committenza;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle*



Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N 12 – manutenzione su beni di terzi – tipologia 3 – di cui l’ente non si avvale”, associando all'impegno il codice di classificazione 301 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15062 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 1.044.048,73	€ 11.798.023,57	€ 2.011.927,70	€ 14.854.000,00
Impegnato	€ 1.044.048,73	€ 8.957.525,93	€ 2.011.927,70	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:



- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 3 bis e 4, della l. n. 488/1999;

DETERMINA

1. di aderire all'accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura Lotto Geografico 1. Nord – CIG (AQ): 92946560C7 Sub-Lotto prestazionale 5 – Servizi di collaudo;
2. di prendere atto dell'aggiudicazione, avente prot. n. 0356316 del 07/12/2022 e successiva parziale rettifica per mero errore materiale prot. n. 0037131 del 07/02/2023, a firma del RUP di Invitalia in favore dell'operatore economico RTI costituendo composto da ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON (mandante 1), risultato aggiudicatario del *Cluster AQ2-Venezia2* nel Lotto Geografico 1.NORD - Sub-lotto prestazionale 5 – Servizi di collaudo, avendo offerto un ribasso pari a 30,01000% (e non il 4,99999% come erroneamente indicato nel primo provvedimento di aggiudicazione);
3. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, ad emettere l'Ordine di attivazione del contratto specifico (*format* allegato e parte integrante del presente atto), ricorrendo all'Accordo Quadro sopra richiamato, per conseguire le seguenti prestazioni: lavori in appalto integrato, da parte dell'operatore economico RTI costituendo composto da ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria avente c.f. e partita IVA n. 05174200286) e ING. PAOLO BOTTON (mandante 1 avente partita IVA n.



02181220282), risultato aggiudicatario della procedura indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, per conto dell'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura;

4. di dare atto che il presente provvedimento si configura quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di recepire lo schema di "Contratto Specifico" già approvato dall'Amministrazione Titolare Ministero della Cultura e predisposto da Invitalia s.p.a., allegato alla presente, stabilendo, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, che:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'individuazione dell'operatore economico che realizzerà il servizio di collaudo dell'intervento così da poter collaudare l'opera realizzanda;
 - b) l'oggetto del contratto sono le prestazioni del servizio di collaudo di cui sopra in relazione all'esecuzione dei lavori relativi all'intervento C.I. 15062 denominato "Arsenale - Interventi di risanamento rio delle Galeazze" - CUP D74H21000230001;
 - c) la forma del contratto è quella pubblica-amministrativa ovvero, ove gli uffici competenti della Segreteria Generale del Comune di Venezia ne ravvisino i presupposti, quella di scrittura privata, sul modello dello schema di "contratto specifico" allegato;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di contratto accettato dall'impresa in sede di gara, così come integrato delle clausole specifiche (condizioni particolari) previste dal Comune di Venezia, allegato alla presente;
 - e) la scelta del contraente è avvenuta a seguito di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del d.lgs n. 50/2016, realizzata, su piattaforma telematica, dalla centrale di committenza Invitalia s.p.a. e mediante adesione e contestuale emissione dell'ordine di attivazione dell'accordo quadro relativo;
6. di approvare le "Condizioni particolari" da allegare al c.d. "OdA" e allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;



7. di affidare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, all'operatore economico RTI costituendo composto ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria) e ING. PAOLO BOTTON (mandante 1) i servizi di collaudo succitati alle condizioni previste nei Documenti di gara, nell'Ordine di Attivazione e nello schema di contratto specifico;
8. di sottoscrivere il succitato Contratto specifico con gli aggiudicatari della procedura d'appalto operata dalla Centrale di Committenza Invitalia al completamento delle verifiche relative al perdurante possesso dei requisiti e salvo buon esito delle stesse;
9. di impegnare la spesa complessiva di € 143.731,48= (o.p.f.c.) relativa ai servizi di collaudo a favore del costituendo RTI composto da ENGINEERING PLATFORM 67.12. SRL STP (mandataria avente c.f. e partita IVA n. 05174200286) e ING. PAOLO BOTTON (mandante 1 avente partita IVA n. 02181220282), (cod. SRC25_02) per i corrispettivi relativi al servizio di collaudo come indicati in premessa – CUP D74H21000230001 / CIG derivato B7044EE59C - e che trova copertura come segue:
 - per Euro 28.746,30= (o.f.p.c.) al cap. 21522/989 “Beni immobili PNC CULTURA”, nel Bilancio 2025 cod. Gest. 012 “infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Contributo dello Stato PNC – Cultura, avente la necessaria disponibilità;
 - per Euro € 114.985,18= (o.f.p.c.) al cap. 21522/989 “Beni immobili PNC CULTURA” nel Bilancio 2027, cod. Gest. 012 “infrastrutture stradali”, spesa finanziata con Contributo dello Stato PNC – Cultura, avente la necessaria disponibilità;
10. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura “N 12 –manutenzione su beni di terzi – tipologia 3 – di cui l'ente non si avvale”, associando all'impegno il codice di classificazione 301 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
12. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nelle condizioni generali;



13. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15062 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	2027	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 1.044.048,73	€ 11.683.038,39	€ 2.011.927,70	€ 114.985,18	€ 14.854.000,00
Impegnato	€ 1.044.048,73	€ 8.986.272,23	€ 2.011.927,70	€ 114.985,18	

14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. cons. Cristian Tonetto;

15. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

16. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

17. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

18. di sottoporre l'efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell'esito positivo della persistenza dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario previsti dalla normativa vigente;

19. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in combinato disposto – ove ritenuto tuttora applicabile – con l'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., applicabile *ratione temporis* ai sensi dell'art. 226 co. 2, let. a) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

IL DIRIGENTE



arch. Alberto Chinellato
atto firmato digitalmente

allegati:

- 1) aggiudicazione Accordo Quadro prot. n. 0356316 del 07/12/2022, a firma del RUP della Centrale di committenza Invitalia;
- 2) parziale rettifica aggiudicazione per mero errore materiale prot. n. 0037131 del 07/02/2023, a firma del RUP della Centrale di committenza Invitalia;
- 3) contratto di Accordo quadro, identificato con n. n. SG|05/06/2023|CONTRATTO156, sottoscritto il 5 giugno 2023 tra l'Amministrazione Titolare – Ministero della Cultura e l'operatore economico dei servizi di collaudo;
- 4) schema Ordine di Attivazione;
- 5) condizioni generali Servizi di collaudo;
- 6) allegato alle condizioni generali “principio DNSH: previsione ed obblighi” Servizi di collaudo;
- 7) condizioni particolari allegate all’OdA;
- 8) schema “Contratto specifico”;



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1204

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10678/2025 del 27/05/2025 - NON ESECUTIVO "CI 15062 "Arsenale – interventi di risanamento rio delle Galeazze". Det adesione Accordo Quadro per "
"CI 15062 "Arsenale – interventi di risanamento rio delle Galeazze". Det adesione Accordo Quadro per l'affidamento di "lavori e servizi di ingegneria e architettura" Lotto Geografico 1Nord Sublotto prestazionale 5 Servizi di collaudo AQ2Venezia2, presa d'atto aggiudicazione e AQ, det a contr ex art 192 dlgs n 267/00 smi. Impegno di spesa e accertamento di entrata. Atto da pubblicare."

rif. prenotazione n. 11391/2024 - autorizzazione Determine 613/2024

L'impegno di spesa numero 10678/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05022.02.021522989 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2025	28.746,30
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	B7044EE59C CUP D74H21000230001	
<i>Opera</i>	9966 - 15062/000 - ARSENALE - Interventi di risanamento rio delle Galeazze	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI BIENNALE PNC CULTURA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
<i>Capitolo</i>	05022.02.021522989 - BENI IMMOBILI PNC CULTURA - Comp. 2027	114.985,18
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	B7044EE59C CUP D74H21000230001	
<i>Opera</i>	9966 - 15062/000 - ARSENALE - Interventi di risanamento rio delle Galeazze	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1341 - 022.007.999 CONTRIBUTI BIENNALE PNC CULTURA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	143.731,48

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05022.02.021522989 a competenza 2025 al 27/05/2025

Stanziamiento di bilancio	11.683.038,39 +
Impegni precedenti	8.957.525,93 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.725.512,46 =
Ammontare del presente impegno	28.746,30 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.696.766,16 =

05022.02.021522989 a competenza 2027 al 27/05/2025

Stanziamiento di bilancio	114.985,18 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	114.985,18 =
Ammontare del presente impegno	114.985,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	0,00 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 04 giugno 2025

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 27/05/2025 n. 180
Rif. Proposta di determina 1204/2025
SPESE 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 179 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.021522989	BENI IMMOBILI PNC CULTURA	residui presunti	294.065,64			294.065,64
		previsioni di competenza	11.798.023,57	-114.985,18		11.683.038,39
		previsioni di cassa	7.750.702,43			7.750.702,43
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	3.844.386,34			3.844.386,34
		previsioni di competenza	187.902.227,71	-114.985,18		187.787.242,53
		previsioni di cassa	59.342.875,43			59.342.875,43
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	9.072.018,15			9.072.018,15
		previsioni di competenza	209.972.577,54	-114.985,18		209.857.592,36
		previsioni di cassa	84.087.342,09			84.087.342,09
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	9.220.146,57			9.220.146,57
		previsioni di competenza	221.004.063,93	-114.985,18		220.889.078,75
		previsioni di cassa	87.019.311,21			87.019.311,21
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	294.065,64			294.065,64
		previsioni di competenza	11.798.023,57	-114.985,18		11.683.038,39
		previsioni di cassa	7.750.702,43			7.750.702,43
Totale Generale delle uscite		residui presunti	255.449.537,19			255.449.537,19
		previsioni di competenza	2.860.086.988,21	-114.985,18		2.859.972.003,03
		previsioni di cassa	2.513.322.161,66			2.513.322.161,66

ENTRATE 2025

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			47.630.589,69			47.630.589,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			135.916.514,12			135.916.514,12
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		650.000,00			650.000,00
	Fondo contenzioso		3.150.981,18			3.150.981,18
	Vincoli derivanti da leggi		12.240.921,24			12.240.921,24
	Vincoli derivanti da trasferimenti		50.927.794,47			50.927.794,47
	Vincoli attribuiti dall'ente		46.404.568,91			46.404.568,91
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420197215	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PNC CULTURA	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.361.649,39	-114.985,18		9.246.664,21
		previsioni di cassa	3.828.495,79			3.828.495,79
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	178.024.722,95			178.024.722,95
		previsioni di competenza	501.161.460,15	-114.985,18		501.046.474,97
		previsioni di cassa	329.861.345,46			329.861.345,46
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	181.112.110,97			181.112.110,97
		previsioni di competenza	533.787.114,13	-114.985,18		533.672.128,95
		previsioni di cassa	354.760.290,39			354.760.290,39
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	9.361.649,39	-114.985,18		9.246.664,21
		previsioni di cassa	3.828.495,79			3.828.495,79
Totale Generale delle entrate		residui presunti	599.983.056,38			599.983.056,38
		previsioni di competenza	2.860.086.988,21	-114.985,18		2.859.972.003,03
		previsioni di cassa	2.361.888.952,15			2.361.888.952,15

SPESE 2027

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 178 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
05022.02.021522989	BENI IMMOBILI PNC CULTURA	residui presunti	9.786.571,04			9.786.571,04
		previsioni di competenza	0,00	114.985,18		114.985,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.075.010,61			41.075.010,61
		previsioni di competenza	3.139.000,00	114.985,18		3.253.985,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	52.987.222,50			52.987.222,50
		previsioni di competenza	21.381.535,56	114.985,18		21.496.520,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	62.964.053,77			62.964.053,77
		previsioni di competenza	24.951.535,56	114.985,18		25.066.520,74
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	9.786.571,04			9.786.571,04
		previsioni di competenza	0,00	114.985,18		114.985,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	1.009.512.391,78			1.009.512.391,78
		previsioni di competenza	2.005.849.934,69	114.985,18		2.005.964.919,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2027

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 179 ESERCIZIO 2025	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			120.291,46			120.291,46
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			331.454,41			331.454,41
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420197215	TRASFERIMENTI DALLO STATO FONDI PNC CULTURA	residui presunti	7.056.131,22			7.056.131,22
		previsioni di competenza	0,00	114.985,18		114.985,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	476.510.296,58			476.510.296,58
		previsioni di competenza	49.286.230,00	114.985,18		49.401.215,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	479.839.553,06			479.839.553,06
		previsioni di competenza	84.190.230,00	114.985,18		84.305.215,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	7.056.131,22			7.056.131,22
		previsioni di competenza	0,00	114.985,18		114.985,18
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	1.183.392.406,01			1.183.392.406,01
		previsioni di competenza	2.005.849.934,69	114.985,18		2.005.964.919,87
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



Ministero della cultura

SEGRETERIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- Obiettivo T4/2022: Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- Obiettivo T1/2024: Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- Obiettivo T4/2026: Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 -S.04).

ACCORDO QUADRO

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO

LOTTO GEOGRAFICO NORD

CIG:92946560C7

TRA

- MINISTERO DELLA CULTURA, con sede centrale in Roma, Via del Collegio Romano, 27, (di seguito, "Amministrazione Titolare"), in persona di Nicola Macrì, giusta determina n. 42 del 22.06.2022;

E

- ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.r.l. STP (Mandataria), con sede legale in Padova (PD), Via dell'Industria, 23/B CAP 35132, capitale sociale € 10.000,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Padova al n. 448872, Partita IVA n. 05174200286, C.F. n. 05174200286, in persona di Carlo Tollardo, giusto Provvedimento di Aggiudicazione prot. 0356316 del 07/12/2022, NORD – AQ2 Venezia 2;

(di seguito, ciascun operatore economico e raggruppamento temporaneo, l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE

- a) il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR"), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNC");
- b) con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio;



SEGRETERIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

- c) gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “Piano”), individuati dall’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono:
- IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell’articolo 1, co. 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell’ambito del Piano per singolo intervento, con l’indicazione dei relativi soggetti responsabili dell’attuazione del singolo progetto (di seguito, “Soggetti Attuatori”) e dei rispettivi CUP;
- e) il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;
- f) il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) – Componente 3 (“Turismo e cultura 4.0”);
- g) in merito alla *governance* del Piano, il D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito “Amministrazione Titolare”). L’Amministrazione Titolare, nell’esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l’avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), per l’individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l’attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- h) previa pubblicazione del bando di gara telematica del 30/06/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30/06/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 360291 del 05/07/2022 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA”, (di seguito, la “Procedura”);
- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza per conto dell’Amministrazione Titolare, al fine di aggiudicare ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell’articolo 37, co. 6 e 7, e dell’articolo 38, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);
- j) i Soggetti Attuatori possono ricorrere agli Accordi Quadro stipulati tra l’Amministrazione Titolare e gli operatori aggiudicatari per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione del Piano;
- k) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei quali è



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti);
- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di seguito, i "Sub-lotti Prestazionali");

- l) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0356316 del 21/12/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico NORD, il Sub-lotto Prestazionale 5 in favore degli Appaltatori elencati in epigrafe;
- m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");
- n) il presente atto contrattuale costituisce pertanto l'Accordo Quadro tra l'Amministrazione Titolare e gli Appaltatori, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico NORD;
- o) la Tabella allegata come sub Allegato 1 al presente Accordo Quadro riporta, per il Lotto Geografico NORD e il Sub-lotto Prestazionale 5,
 - l'elenco dei singoli Soggetti Attuatori, che si sono determinati a fare ricorso all'Accordo Quadro stipulato dall'Amministrazione Titolare,
 - l'elenco dei Cluster Assegnati, che comprendono gli Interventi previsti dal Piano la cui realizzazione è rimessa ai suddetti Soggetti Attuatori. Per ogni Cluster viene indicato l'importo relativo ai lavori (al netto di IVA) da eseguirsi per la realizzazione degli Interventi ricadenti nei Cluster Assegnati;
 - gli Appaltatori assegnatari dei suddetti Cluster;
- p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- q) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 5;

- r) a tale riguardo, il presente Accordo Quadro definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei Contratti Specifici, tramite i quali troveranno attuazione gli Interventi previsti dal Piano;
- s) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
- t) il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte delle Prefetture - UTG di Venezia, Padova, dell'informazione antimafia, ai sensi dell'articolo 92, co. 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto dei Soggetti Attuatori recederà dal presente Accordo Quadro, e i Soggetti Attuatori recederanno dai Contratti Specifici, fatti salvi il pagamento del valore delle opere e prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 anzidetto e dall'articolo 32, co. 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- u) la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, disposta con provvedimento prot. n. 0356316 del 07/12/2022 e successiva parziale rettifica prot. n. 0037131 del 07/02/2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.04) lotto geografico NORD – CIG: 92946560C7 Sub-lotto Prestazionale 5 – servizi di collaudo, è intervenuta da parte della centrale di committenza Invitalia con il provvedimento prot. n. 0097654 del 31/03/2023.

Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI, PREMESSE ED ALLEGATI. PRINCIPI GENERALI

1. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo Quadro, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nei relativi allegati hanno nel presente Accordo Quadro il significato ad esse attribuito dal suddetto Disciplinare Unico e dai relativi allegati.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, le premesse e, ancorché eventualmente non materialmente allegata, la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando, il Disciplinare Unico, il Sub-Disciplinare 5 e tutti i relativi allegati, incluso il format di OdA, lo Schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, presentate dagli Appaltatori, nonché ogni altra documentazione presentata



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

dagli stessi in sede di gara;

- gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
- le risposte alle richieste di chiarimento;
- Provvedimento di Aggiudicazione;
- Allegato 1 (materialmente allegato): Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD;
- Allegato 2 (materialmente allegato): Garanzia Accordo Quadro.

3. Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale.

4. Non sussiste alcun vincolo di solidarietà tra gli Appaltatori nei confronti dei Soggetti Attuatori per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti da ciascuno di loro nei confronti degli stessi Soggetti Attuatori ai sensi del presente Accordo Quadro.

5. Le attività oggetto del presente Accordo Quadro, come delineate al successivo relativo articolo 2, dovranno essere eseguite dagli Appaltatori con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal Codice dei Contratti e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in vigore (di seguito, il "Regolamento"), nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC.

6. Stipulando il presente Accordo Quadro, l'Appaltatore dà atto che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il format di Oda e lo schema di Contratto Specifico e le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma dell'Accordo Quadro medesimo, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dà atto di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli interventi previsti nel Cluster Assegnato.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di prestazioni dei servizi di collaudo: tecnico-amministrativo, statico di cui al Lotto Geografico NORD - Sub-lotto Prestazionale 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Sub-Disciplinare 5.

2. Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali i Soggetti Attuatori affidano agli Appaltatori le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Contratti Specifici.

3. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire il/i Contratto/i Specifico/i alle condizioni contenute nel presente Accordo Quadro, e nei relativi allegati, oltre che in tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'offerta tecnica ed economica e presentata in sede di gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Specifici - saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti Specifici, così come la relativa durata.

4. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che, contemporaneamente e/o successivamente e/o progressivamente saranno richieste dal Soggetto Attuatore, competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo, nei limiti dell'importo



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, di cui, rispettivamente, ai successivi e relativi articoli 3 e 4.

5. A seguito dell'emissione di un OdA da parte del Soggetto Attuatore, ogni Appaltatore sarà tenuto, nel termine indicato nell'OdA stesso, a stipulare con il suddetto Soggetto Attuatore uno o più Contratti Specifici relativi a servizi di collaudo che riguardano esclusivamente Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore medesimo.
6. Ogni Contratto Specifico sarà pertanto stipulato dall'Appaltatore con il Soggetto Attuatore competente per gli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Soggetto Attuatore non avrà attivato il/i Contratto/i Specifico/i, mediante emissione di un OdA.
7. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, i Soggetti Attuatori che vi faranno ricorso saranno tenuti ad applicare ai Contratti Specifici, dagli stessi stipulati con gli Appaltatori assegnatari dei Cluster di loro competenza, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
8. Gli affidamenti dei singoli Contratti Specifici comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, dalle Condizioni Particolari, nonché dagli stessi Contratti Specifici.
9. L'Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all'oggetto del Contratto Specifico.
10. Per alcuni Interventi, la redazione con il sistema BIM (*Building Information Modeling*) di elaborati richiesti dal Soggetto Attuatore, rientra nell'oggetto dell'Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell'Appaltatore medesimo se necessaria per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.

ARTICOLO 3 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5, è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi ricompresi nei Cluster Assegnati ricadenti nel Lotto Geografico NORD, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito "*Valore Massimo Stimato Lavori*") maggiorato del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto dell'importo, al netto di IVA, accantonato per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi (di seguito, "*Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti*").
2. Il Valore Massimo Stimato Lavori è pari a € 26.400.000,00 (Euro ventiseimilioniquattrocentomila/00), inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA, e corrisponde alla somma del costo dei lavori, inclusi gli oneri della sicurezza, ma al netto di IVA degli Interventi ricadenti in tutti i Cluster Assegnati del Lotto Geografico NORD ("parametro V" previsto dal D.M. 17 giugno 2016).
3. Il Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti è pari a € 29.040.000,00 (Euro ventinovemilioniquarantamila/00), al netto di IVA, e corrisponde al valore massimo stimato dei lavori, pari a € 26.400.000,00 (Euro ventiseimilioniquattrocentomila/00), maggiorato del 10% (dieci per cento).
4. Fermo restando quanto precede, il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, al netto di IVA e riferito alle prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5, è pari al 8 % (otto per cento) del summenzionato Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti, ossia è pari a € 2.323.200,00.



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

5. L'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro è da intendersi comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Contratti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
6. Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro, dato dalla somma dei valori massimi stimati per ciascun Cluster Assegnato, deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna i Soggetti Attuatori ad emettere OdA e a concludere Contratti Specifici fino a tale importo massimo.
7. Ogni Soggetto Attuatore può emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi ricadenti nel Cluster Assegnato di sua competenza e può emetterli solo nei confronti dell'Appaltatore assegnatario del suddetto Cluster Assegnato.
8. Fermo restando quanto precede, i singoli Contratti Specifici conterranno specifiche clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

9. Il presente Accordo Quadro ha una durata fino al 31 dicembre 2026.
10. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti.
11. Salvo proroga, il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al precedente paragrafo 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto riconosciuto agli Appaltatori, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
12. L'Accordo Quadro potrà cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Specifici, l'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
13. Ogni Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore attiverà mediante OdA e gli OdA potranno essere emessi dal singolo Soggetto Attuatore sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo OdA, emesso dal Soggetto Attuatore in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Contratto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro medesimo, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento del Contratto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5 - OdA E CONTRATTI SPECIFICI

1. Per attivare l'Appaltatore, il Soggetto Attuatore emetterà, per ognuno dei Contratti Specifici, un OdA – secondo il modello allegato "Allegato E" al Disciplinare Unico - con cui preciserà, tra l'altro, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
2. All'OdA sarà allegato, dal Soggetto Attuatore, oltre all'eventuale Piano delle Indagini corredato dal relativo computo



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

metrico, lo Schema di Contratto per il Contratto Specifico che indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- tutta la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal Soggetto Attuatore;
- le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo 7;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile del Contratto Specifico;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare il Contratto Specifico (fideiussione, polizze, indicazione dell'eventuale volontà di subappalto e specifica della ripartizione delle parti di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, nonché dell'eventuale attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi).

3. I Contratti Specifici saranno stipulati "a corpo".

4. L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipula del Contratto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

5. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nel Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.

6. Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 del Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

6.a) Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Gli obblighi specificamente rinvenienti, in capo all'Appaltatore, dall'applicazione di detto principio sono prescritti dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5 e dai relativi allegati.



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

6.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

- 1.2.** Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.
- 1.3.** Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Accordo Quadro, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente Accordo Quadro (e comunque fino al momento della stipulazione del Contratto Specifico) giunga ad avere un tale numero di dipendenti, l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
- 1.4.** L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore sarà tenuto, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 5, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

6.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

- 1.5.** L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

6.d) *Obblighi specifici relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi*

- 1.6.** È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
 - 1.7.** È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- 2.** Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i Cluster Assegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai Contratti Specifici allo stesso affidati dal Soggetto Attuatore o dai Soggetti Attuatori, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro e dai relativi allegati.
 - 3.** L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
 - 4.** L'Appaltatore riconosce che i servizi oggetto sono essenziali per il Soggetto Attuatore e l'Amministrazione Titolare e si impegna a realizzarlo con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
 - 5.** Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale dell'Appaltatore.
 - 6.** L'Appaltatore si obbliga a manlevare i Soggetti Attuatori e l'Amministrazione Titolare da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.

ARTICOLO 7 – IMPORTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

- 1.** Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, paragrafo 7, del presente Accordo Quadro, il corrispettivo



MINISTERO DELLA CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5.

2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo dei singoli Contratti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle spese generali (spese ed oneri accessori) per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di collaudo, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto di Contratto Specifico.
4. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto del Contratto Specifico.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI SPECIFICI

8.a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
2. Le modalità di pagamento dei singoli Contratti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite. Un importo percentuale a saldo sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio.
3. I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all'interno dei singoli Contratti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell'oggetto dell'affidamento.

8.b) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico.
4. L'Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione ai Soggetti



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Attuatori.

6. I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che ciascun Appaltatore comunica al Soggetto Attuatore, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del Contratto Specifico, esonerando il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
7. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al Soggetto Attuatore, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

ARTICOLO 9 - VARIANTI

1. Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dai Soggetti Attuatori.

ARTICOLO 10 - SUBAPPALTO

1. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare Unico e dal Sub-Disciplinare 5.

ARTICOLO 11 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, cui integralmente si rinvia.

ARTICOLO 12 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

12. a) *Garanzia Accordo Quadro, allegata come sub Allegato 2 al presente Accordo Quadro*

1. L'Appaltatore ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura, apposita garanzia fideiussoria, di cui all'articolo 6.1 del Sub-Disciplinare 5, a tutela delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo.
2. L'Appaltatore Arch. Fabbri Elisabetta ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 2023/50/2662741, emessa in data 10/03/2023 dalla compagnia Reale Mutua di Assicurazioni, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 17.271,00 (Euro diciassettemiladuecentosettantuno/00).
3. L'Appaltatore ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.r.l.-STP ha prestato garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 11000110036635, emessa in data 18/05/2023 dalla compagnia BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale garanzia è prestata per la somma di € 110.933,45 (Euro centodiecimilanovecentotrentatre/45).
4. Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, che l'ha consegnata, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12. b) *Garanzia Contratto Specifico e polizze assicurative*



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

1. Contestualmente alla stipula del singolo Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia e le polizze assicurative di cui agli articoli 6.2 e 7 del Sub-Disciplinare 5.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti il termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal Contratto Specifico, il Contratto Specifico dispone, ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, che, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma, sia applicata, a carico dell'Appaltatore inadempiente, una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire dallo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) fino all'1‰ (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
2. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto contrattuale, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.
3. Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5.

ARTICOLO 14 - RECESSO

1. L'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, ha diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dei singoli Appaltatori aggiudicatari in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. Analogamente il Soggetto Attuatore ha la facoltà di recedere dai singoli Contratti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro stesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
2. In tali casi l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento dei servizi eseguiti sino al momento del recesso e ritenuti regolari così come attestati dal verbale di verifica di conformità redatto dal Soggetto Attuatore, prima della comunicazione del preavviso di recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Soggetto Attuatore.
4. L'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ha, altresì, diritto di recedere dall'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, si riserva il diritto di recedere da tutti gli Accordi Quadro dallo stesso stipulati, anche se riferiti ad altri Lotti Geografici.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Contratto Specifico, e dalle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, l'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, può risolvere, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, l'Accordo Quadro medesimo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile e dell'articolo 108 del Codice dei Contratti.
2. È considerato grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per conto del Soggetto Attuatore, alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente:
 - (a) la mancata risposta al Soggetto Attuatore entro il termine stabilito dall'OdA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione di un Contratto Specifico;
 - (b) il rifiuto espresso di sottoscrivere o eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - (c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 8.b), nn. 3 e 4, del presente Accordo Quadro;
 - (d) all'applicazione delle penali indicate al precedente articolo 13 del presente Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia;
 - (e) il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 108, co. 1, lett. c), del Codice dei Contratti.
3. L'eventuale risoluzione per grave inadempimento potrà comportare, sempre a discrezione dell'Amministrazione Titolare, anche per conto dei Soggetti Attuatori interessati, la risoluzione di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile, nei confronti dell'Appaltatore inadempiente, di tutti gli Accordi Quadro stipulati con detto Appaltatore, se assegnatario di più Cluster in più Lotti Geografici.
4. Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte dell'Amministrazione Titolare non potrà mai essere invocato dall'Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che l'Amministrazione Titolare e/o il Soggetto Attuatore dovessero sopportare per fatto dell'Appaltatore medesimo.
5. Nel caso di rifiuto ad eseguire un Contratto Specifico, l'Amministrazione Titolare escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 12.a) del presente Accordo Quadro, costituita dall'Appaltatore che oppone il rifiuto.
6. L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto nei casi di cui all'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.
7. Ogni comunicazione all'Appaltatore relativa a cause di risoluzione nei suoi confronti, di cui al presente articolo, dovrà essere inviata a costui all'indirizzo PEC di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione ai sensi del precedente articolo 15, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione Titolare, per conto



MINISTERO DELLA CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it - PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

del Soggetto Attuatore, adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione degli Interventi, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione dei Cluster a quest'ultimo assegnate ai sensi del Disciplinare Unico.

2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:
 - a) la mandataria, il Soggetto Attuatore può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, recede dall'Accordo quadro.
 - b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:
 - b.1 indicare all'Amministrazione Titolare, al Soggetto Attuatore un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l'Accordo Quadro; ovvero
 - b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

ARTICOLO 17- MODIFICA DELLA COMPAGINE

1. Si rinvia a quanto espressamente previsto all'articolo 18 del Disciplinare Unico.
2. Nei casi di cui al citato articolo 18 del Disciplinare Unico, l'Appaltatore dovrà sottoscrivere con l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, il Soggetto Attuatore e con il nuovo operatore economico associato un apposito atto contrattuale regolante la sua adesione all'Accordo Quadro, ed in virtù del quale si intendono a quest'ultimo estese tutte le obbligazioni, condizioni e patti previsti nell'Accordo Quadro medesimo.
3. Tale atto integrativo sarà accluso quale appendice all'Accordo Quadro, per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 18 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106, co. 1, lett. d), punto 2), del Codice dei Contratti.
2. L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 Codice Civile, che l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, e il Soggetto Attuatore medesimo e singolo



MINISTERO DELLA CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'Appaltatore.

ARTICOLO 20 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA. EVENTUALI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 5 e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 5, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora l'oggetto del Contratto Specifico ricadesse nell'ambito di un "Protocollo di Legalità" in materia di appalti pubblici, stipulato tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura – UTG competente, le clausole del suddetto "Protocollo di Legalità" applicabili al Contratto Specifico saranno recepite nelle Condizioni Particolari allegate al suddetto Contratto Specifico.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dell'Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nonché in conformità anche a quanto indicato nell'"Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679" - disponibile nella sezione "Documenti utili" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica (come indicato nell'articolo 4.5 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" del Sub-Disciplinare 5) - già visionata e accettata dall'Appaltatore al momento della partecipazione alla Procedura.
3. Invitalia, relativamente alle attività di cui al presente Accordo Quadro, assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 679/2016, conferito dai Soggetti Attuatori, elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, in qualità di Titolari del trattamento.

ARTICOLO 22 – MISCELLANEA E FORO COMPETENTE

1. Qualora non si ricorra all'accordo bonario, tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 25 Codice di Procedura Civile.
2. Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro territorialmente competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto stesso.
4. Fermo restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole OdA, nonché dai



SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

conseguenti Contratti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile all'Amministrazione Titolare.

5. Gli oneri fiscali relativi all'Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza.
6. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici.

Il presente atto è stato letto ed approvato dalle parti che lo sottoscrivono digitalmente.

MINISTERO DELLA CULTURA - Amministrazione Titolare

APPALTATORE - ENGINEERING PLATFORM 67.12 S.r.l. STP (Mandataria)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato 1: Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD;
- Allegato 2: Garanzia Accordo Quadro.



Ministero della cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Tabella Cluster Sub-lotto Prestazionale 5 nel Lotto Geografico NORD

TABELLA RIPORTANTE I LOTTI GEOGRAFICI – SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO						
LOTTO GEOGRAFICO	SOGGETTO ATTUATORE	CLUSTER	IMPORTO LAVORI SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 - SERVIZI DI COLLAUDO	IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO PER I SERVIZI DI PUNTA (0,40 DELL'IMPORTO LAVORI DEL CLUSTER)	OGGETTO DELL'INTERVENTO	CUP INTERVENTO
NORD	[REDACTED]					
	Fondazione La Biennale di Venezia	AQ2 - Venezia 2	9.900.000,00 €	3.960.000,00 €	Rio delle Galeazze	D74H21000230001

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MIC ai sensi della normativa vigente



MINISTERO DELLA CULTURA

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio V - Contratti e attuazione programmi

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma (RM) - Tel.: (+39) 06 6723 2060

PEC: sg.servizio5@pec.cultura.gov.it – PEO: sg.servizio5@cultura.gov.it

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO), AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04).

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 92946560C7

LOTTO GEOGRAFICO: 1 - NORD

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 4 – 15062 (AQ2-Venezia 2)

CUP DELL'INTERVENTO: D74H21000230001;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B7044EE59C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno [completare] ([completare]) del mese di [completare] in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, "**Codice dei Contratti**")

TRA

l'arch. Alberto Chinellato, nato a [completare] il [completare], in qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua del Comune di Venezia - **Soggetto attuatore di secondo livello**, domiciliato in San Marco n. 4137 codice fiscale e partita IVA 00339370272, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore")

E

il Sig. [completare] nato a [completare] il [completare] residente in [completare] n. [completare] [completare CAP] – [completare città], in qualità di [completare] della Società Engineering Platform 67.12 S.r.l. S.t.p. con sede legale in Viale dell'Industria n.23/b, 35132 - Padova (PD), Codice fiscale e Partita IVA 05174200286, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione

[completare] nel Registro delle Imprese di [completare], che agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio [completare] in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data [completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti

1 Professionista ing. Paolo Botton, con sede in [completare] n. [completare] [completare CAP] – [completare città];

(in seguito, “**Appaltatore**”);

(in seguito, congiuntamente “**le Parti**”);

PREMESSO CHE

- a) il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali, il finanziamento degli interventi previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “**PNRR**”), stanziando ulteriori 30.622,46 milioni di euro di risorse nazionali per gli anni dal 2021 al 2026, a valere sul Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “**PNC**”);
- b) con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNC, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- c) gli obiettivi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, “**Piano**”), individuati dall’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 15 luglio 2021, sono :
 - IV trimestre 2023 Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- d) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2021 disciplina, ai sensi dell’articolo 1, co. 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziate nell’ambito del Piano per singolo intervento, con l’indicazione dei relativi soggetti responsabili dell’attuazione del singolo progetto (di seguito, “**Soggetti Attuatori**”) e dei rispettivi CUP;
- e) il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale. Si tratta, in particolare, di progetti di recupero dei beni del patrimonio culturale, di restauro e/o recupero di aree rimaste marginali nonché di rilancio delle aree naturalistiche;

- f) il Piano si pone in rapporto di complementarità con il PNRR in particolare, con la Missione 1 (“*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”) – Componente 3 (“*Turismo e cultura 4.0*”);
- g) in merito alla *governance* del Piano, il d.m. 15 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Cultura quale amministrazione titolare dei relativi interventi (di seguito “**Amministrazione Titolare**”). L’Amministrazione Titolare, nell’esercizio delle funzioni di monitoraggio circa l’avanzamento procedurale e fisico degli interventi ha deciso di avvalersi di Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”), per l’individuazione di possibili misure attivabili per accelerare l’attuazione degli interventi afferenti al Piano;
- h) previa pubblicazione del bando di gara telematica del 30/06/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30/06/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 360291 del 05/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 76 del 01/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “*PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA*”, (di seguito, la “**Procedura**”);
- i) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, “**Accordi Quadro**”) stipulati dall’Amministrazione Titolare; i Soggetti Attuatori possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza;
- j) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 3 lotti geografici (di seguito, “**Lotti Geografici**”), ripartiti in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:
- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 3: Lavori;
 - sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del d.l. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
 - sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,
- (di seguito, i “**Sub-Lotti Prestazionali**”);

- l) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0374874 del 27/12/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 1-Nord, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come *sub* Allegato 1 all'Accordo Quadro;
- m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "**Disciplinare Unico**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Cluster Assegnato**");
- n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;
- o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**Oda**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "**Contratti Specifici**") aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 5;
- p) all'Appaltatore, in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1-Nord, Sub-Lotto Prestazionale 5, è stato assegnato il Cluster AQ2-Venezia2 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;
- q) con atto prot. n. 0356316 del 07/12/2022 Invitalia ha comunicato all'aggiudicatario e all'Amministrazione titolare l'intervenuta efficacia definitiva dell'aggiudicazione relativa al sub-lotto prestazionale del presente contratto, dando atto dell'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 effettuate sull'operatore economico;
- r) a seguito del riscontro della presenza di un mero errore materiale nel provvedimento prot. n. 0356316 del 07/02/2023, nel quale era stato invertito il ribasso offerto dai due operatori economici, con atto prot. n. 0037131 del 07/02/2023 Invitalia ha determinato la rettifica parziale del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 07/02/2023;
- s) tra il [giorno] e il [giorno] [mese] [anno], l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con l'Amministrazione Titolare l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 1-Nord;
- t) la Fondazione La Biennale di Venezia è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento "*Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia*" per l'importo complessivo di € 169.556.000,00=, incluso nell'allegato 1 del succitato d.P.C.m. 8 ottobre 2021;

- u) con d.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022, la Giunta comunale ha deliberato di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla relativa D.G.C., tra il Comune di Venezia e la Fondazione “La Biennale di Venezia” per l’attuazione di alcune opere nell’ambito del “Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia” e di autorizzare contestualmente il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti alla sottoscrizione dell’Accordo, specificando che al succitato Accordo era possibile apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie al buon fine dello stesso;
- v) in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello), rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Cicutto, e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello), rappresentato dal Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Simone Agrondi, hanno sottoscritto un discendente “Accordo di collaborazione per l’attuazione di alcune opere nell’ambito del ‘Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia’” (di seguito, “Accordo di collaborazione”) finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all’Arsenale di Venezia e altri interventi di recupero a Forte Marghera e Bissuola a Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della DGC n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo;
- w) con D.D. n. [completare] in data [completare] il Comune di Venezia ha preso atto dell’aggiudicazione del RUP di Invitalia in favore all’appaltatore in epigrafe risultato aggiudicatario del Cluster AQ2-Venezia2 nel Lotto Geografico 1-NORD Sub lotto prestazionale 5; ha aderito all’accordo quadro avviato in via d’urgenza dall’Amministrazione Titolare; ha altresì determinato di provvedere ad emettere l’OdA del contratto specifico, di ricorrere all’esecuzione del contratto specifico in via d’urgenza, di recepire lo schema di “Contratto specifico” già approvato dall’Amministrazione Titolare, di approvare le “Condizioni particolari” da allegare all’OdA e di impegnare la spesa complessiva presunta di € 143.731,48 (centoquarantatresettecentotrentuno/48) o.p.f.c. relativa ai servizi di collaudo tecnico-amministrativo e statico – CIG derivato B7044EE59C/CUP D74H21000230001;
- x) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;
- y) il Soggetto Attuatore, in epigrafe, ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il “**Contratto Specifico**”); e, in particolare, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota MIC|MIC_SG_SERV V-|17/08/2023|0028391-P del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Sezione V – Contratti e attuazione programmi, la verifica del perdurare possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’aggiudicatario mediante aggiornamento delle verifiche prima della sottoscrizione del presente Contratto Specifico; si dà pertanto atto dell’esito positivo delle verifiche concernenti il perdurare possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 effettuate sull’operatore economico mediante Fvoe 1.0 ovvero,

ove non accessibili per problemi di mal funzionamento della piattaforma di Anac, mediante richiesta diretta alle Amministrazioni competenti;

- z) **[eventuale, ove ricorra l'ipotesi]** sono trascorsi 30 giorni dalla consultazione e che pertanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 92, co. 3, in combinato disposto con il co. 2 del medesimo articolo, del d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) secondo cui "*Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*" e che, conseguentemente, si procede all'inserimento della clausola "6-A" di cui all'allegato B alla d.g.r. n. 1822 del 2020 relativa al vigente Protocollo di legalità della Regione Veneto;
- aa) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- ab) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 4 – 15062 (AQ2-Venezia 2) del **[completare]** e avente PG n. **[completare]** del **[completare]**;
- ac) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: B7044EE59C;
- ad) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;
- ae) **[eventuale]** con Verbale sottoscritto in data **[completare]**, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento degli Obiettivi stabiliti dal PNC, è stata disposta dal RUP l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;
- af) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31 recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;
- ag) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni

eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

- ah) [eventuale] l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro Lotto Geografico [completare] – Sub-Lotto Prestazionale 5 – Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico, CIG B7044EE59C, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 4 – 15062 (AQ2-Venezia 2) del [completare] e avente PG n. [completare] del [completare] e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento oggetto del presente contratto;
 - le Condizioni Particolari allegate al presente documento.
2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
3. Il presente Contratto Specifico è regolato:
 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "**Regolamento**"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
 - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore*» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico relativo agli Interventi di cui al Sub-Disciplinare 5 – Allegato B.5 al Disciplinare Unico - per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
 - b. **Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

c. **Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale;**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

d. **Indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di collaudo.**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.
4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.
5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.
7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ovvero presso il Comune di Venezia qualora siano richieste visite di collaudo in corso d'opera ovvero prove tecniche *in situ*.
8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'arch. cons. Cristian Tonetto.

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominati dall'Appaltatore è: [completare].
2. Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.
3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue: [completare].
4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 5 - (Soggetto che svolgerà il collaudo)

1. La persona fisica incaricata del collaudo [completare] in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, è l'ing./arch. [completare], iscritto all'Ordine [completare]

della Provincia di [completare] al n. [completare], C.F. [completare], P.IVA [completare], con studio in [completare] a [completare], [completare] Codice ATECO [completare], Iscrizione ente previdenziale [completare].

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. Il collaudatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari;
 - b. **Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente alle strutture** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari;
 - c. **Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale** - nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari;
 - d. **Indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di collaudo** nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari;
2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, la quale si riserva la facoltà di accettarle.
3. Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.
4. *[eventuale, solo in caso di avvalimento]* L'Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell'Impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell'obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio indicati nel contratto di avvalimento.

5. I predetti servizi riguarderanno la riqualificazione e rifunionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17 novembre 2019 tra la Regione del Veneto, l'ANCI dei Comuni del Veneto, l'UPI delle Province del Veneto e le Prefetture- U.T.G. della Regione del Veneto.
2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. *“filiera delle imprese”*, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.
3. L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel *Protocollo di legalità* così come indicate nelle condizioni particolari allegate al presente contratto.

Articolo 9 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal d.l. n. 77/2021

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al d.l. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

9.b) Obblighi specifici relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del d.l. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato d.l. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del d.l. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato d.l. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

9.d) Obblighi specifici del PNC relativi alla comprova del conseguimento di obiettivi

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati agli Interventi PNC con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.
3. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 17 delle Condizioni Generali.
4. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:
 - a. il certificato di **Collaudo statico inerente alle strutture** finale dovrà essere redatto e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;
 - b. il certificato di **Collaudo tecnico-amministrativo** finale dovrà avere luogo non oltre 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, ed ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d'opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
6. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.
7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.
8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.
9. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 19 delle Condizioni Generali.
10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.
11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al Decreto 17 giugno 2016, recante «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*», emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. 4 – 15062 (AQ2-Venezia 2) del [completare]. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto

Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari a € 113.281,43 (centotredicimiladuecentoottantuno/43), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a. **Collaudo tecnico-amministrativo** pari a € 67.326,74 (Euro sessantasettemila trecentoventisei/74);
 - b. **Collaudo statico** in corso d'opera e finale inerente alle strutture pari a € 45.954,69 (Euro quarantacinquemilanovecentocinquantaquattro/69);
3. Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.
4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto -legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato. Si procederà alla revisione del corrispettivo nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori oggetto del collaudo dovesse aumentare o diminuire limitatamente alle ipotesi di modifiche contrattuali operate ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nell'ipotesi di aumento è ammessa la facoltà di rinuncia del relativo adeguamento da parte dell'affidatario.
5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
6. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
8. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 32 delle Condizioni Generali.
10. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.
11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 24 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale, ove richiesta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.
12. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
 - il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all'emissione del certificato finale di **Collaudo statico** inerente alle strutture;
 - il 70% (settanta per cento) del corrispettivo all'emissione del certificato di **Collaudo tecnico-amministrativo**;
13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: [completare], Banca: [completare] Gruppo [completare], Agenzia: [completare], ABI: [completare], CAB: [completare], CIN: [completare], IBAN: [completare].
15. Ai sensi dell'articolo 3 della l. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
- Cognome e nome: [completare]
 - Data e luogo di nascita: [completare]
 - Indirizzo di residenza: [completare]
 - Nazionalità: [completare]
 - Codice fiscale: [completare]
- [aggiungere altre persone, ove necessario]
16. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.
17. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto Specifico. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
18. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.
19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 25 delle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018 costituita mediante [cauzione/fideiussione] [completare] n. [completare] in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € 11.328,14 (undicimilatrecentoventotto/14), con durata fino al 31/12/2027.
2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 31 delle Condizioni Generali.
3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale [oppure, in alternativa: ha prodotto appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. [completare], sottoscritta in data [completare] rilasciata dalla società/dall'istituto [completare] agenzia/filiale di [completare], per un importo pari a € [completare] (importo/00), in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 31 delle Condizioni Generali.
4. L'Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto di collaudo, per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
5. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

6. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. Per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all'1‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 22 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
 - e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.
3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNC, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 22 delle Condizioni Generali.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.
3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 38 e 39 delle Condizioni Generali.
2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 - il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 - al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 17, del presente Contratto Specifico;
 - all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia.
3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.
6. Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 *bis* e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

8. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Titolare affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

4. Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 29 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Incompatibilità)

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.
4. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri

strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.
3. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
5. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.
6. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
7. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.
8. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 44 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.
4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'Appaltatore

Società Engineering Platform 67.12 S.r.l. S.t.p.

[completare]

Il Soggetto Attuatore di II livello

Comune di Venezia

arch. Alberto Chinellato

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
- Art. 18 – (Penali)
- Art. 29 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 23 – (Incompatibilità)
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

Società Engineering Platform 67.12 S.r.l. S.t.p.

[completare]

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

**COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0
[M1C3]**

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04)**

CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 92946560C7

LOTTO GEOGRAFICO: 1 - NORD

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5: Servizi di collaudo tecnico-amministrativo e statico

ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO N. 4 – 15062 (AQ2-Venezia 2)

CUP DELL’INTERVENTO: D74H21000230001;

CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: B7044EE59C

Il sottoscritto **Pietrangelo Buttafuoco**, in qualità di Presidente di Fondazione La Biennale di Venezia (di seguito, “**Soggetto Attuatore**”) con sede in Venezia – Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A - 30124, Codice Fiscale/Partita IVA 00330320276,

E

il sottoscritto **Alberto Chinellato**, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia CSI – Energia e Impianti dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia (di seguito, “**Soggetto Attuatore di Secondo Livello**”) in forza dell’Accordo di Collaborazione tra la Fondazione La Biennale di Venezia e il Comune di Venezia sottoscritto in data 4 ottobre 2022 e avente PG n. 491110 del 20/10/2022) con sede in Venezia – Palazzo Ca’ Farsetti, San Marco 4126 - 30124, Codice Fiscale/Partita IVA 00339370272,

VISTO il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (di seguito, “**PNC**”) approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, che disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, la ripartizione delle risorse stanziare nell'ambito del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "**Piano**") per singolo intervento, con l'indicazione dei relativi soggetti responsabili dell'attuazione del singolo progetto ovvero i soggetti che questi ultimi, potranno individuare quali "Soggetti attuatori di secondo livello Stazioni Appaltanti" (di seguito, "**Soggetti Attuatori**") e dei relativi CUP;

RICHIAMATO l'"*Accordo di collaborazione per l'attuazione di alcune opere nell'ambito del 'Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale ed internazionale a Venezia'*" (di seguito, "Accordo di collaborazione"), finalizzate alla realizzazione degli interventi di consolidamento del paramento murario esterno su Rio della Tana e Rio san Daniele e il risanamento delle Banchine Darsena delle Galeazze all'Arsenale di Venezia e altri interventi di recupero a Forte Marghera e Bissuola a Mestre, il cui valore è stimato in complessivi € 48.206.000,00=, in attuazione della D.G.C. n. 201 del 14 settembre 2022 che ha approvato il relativo schema di accordo e sottoscritto in data 4 ottobre 2022 (PG n. 491110 del 20/10/2022) tra la Fondazione La Biennale di Venezia (soggetto attuatore di primo livello) e il Comune di Venezia (soggetto attuatore di secondo livello);

CONSIDERATO che il suddetto Piano consiste in un corposo programma di interventi che rappresentano il punto di convergenza tra le istanze locali e la strategia nazionale volto a potenziare il sistema delle grandi infrastrutture culturali del Paese, veri e propri servizi di rango primario in grado di svolgere funzioni di scala sovra locale e al tempo stesso di costituirsi come poli di attrattività per il miglioramento della competitività internazionale;

VISTO il seguente intervento "**Rio delle Galeazze**" contemplato nel PNC ed ammesso definitivamente al finanziamento (di seguito "**Intervento**");

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'Intervento anzi indicato il Soggetto Attuatore necessita di ricorrere all'Accordo Quadro in epigrafe, stipulato dall'Amministrazione Titolare con gli aggiudicatari della procedura d'appalto aperta all'uopo indetta da INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza, per conto dello stesso Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che, specificamente, il Soggetto Attuatore si avvale dell'Accordo Quadro anzidetto per conseguire le prestazioni di seguito meglio individuate, che, per effetto del presente Ordine di Attivazione, saranno oggetto di apposito contratto specifico (di seguito, il "**Contratto Specifico**").

Tutto quanto sopra premesso, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Attuatore di Secondo livello trasmettono al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito tra Engineering Platform 67.12 S.r.l. S.t.p. (capogruppo mandataria) e l'ing. Paolo Botton (mandante), il seguente

ORDINE DI ATTIVAZIONE (ODA)			
numero documento		data	
4 – 15062 (AQ2-Venezia 2)		[completare]	
SOGGETTO ATTUATORE			
denominazione	codice fiscale	partita IVA	sede
Comune di Venezia	00339370272	00339370272	Venezia – Palazzo Ca' Farsetti, San Marco 4136 - 30124
RUP intervento	provvedimento di nomina		
arch. cons. Cristian Tonetto	PG n. 523716 del 10/11/2022		
Tel.	+39 041 2748599 (Responsabile Unico del Procedimento)		
E-mail	operestrategiche.venezia@comune.venezia.it		
PEC	dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it		
DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA IN ALLEGATO AL PRESENTE ODA			
<p>a. Progetto Esecutivo;</p> <p>b. rapporto di verifica del Progetto Esecutivo;</p> <p>c. Determina Dirigenziale con approvazione del Progetto Esecutivo e aggiornamento dell'impegno di spesa a favore dell'Affidatario dell'appalto integrato a seguito della progettazione esecutiva;</p> <p>d. compensi relativi alle attività di collaudo calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.</p> <p>La documentazione sopra elencata costituisce Allegato n. "1" al presente ODA.</p>			

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

CATEGORIA	ID OPERE - DESTINAZION E FUNZIONALE	CLASSE E CATEGORIE	GRADO DI COMPLESSITÀ	VALORE DELL'OPERA PER CLASSE/CATEGORIA	PERCENTUA LE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA	PRESTAZIONE PRINCIPALE/ SECONDARIA
CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO						
EDILIZIA	E.22	I/e	1,55	€ 5.817.287,95	50,96 %	PRIMARIA
STRUTTURE (B)	S.04	IX/b	0,90	€ 5.598.569,34	49,04 %	SECONDARIA
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO						
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
TOTALE				€ 11.415.857,29	100,00 %	

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE: Affidamento del servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera dei lavori di cui al Sub-Disciplinare 5 relativi all'intervento di recupero dei marginamenti della Darsena Vecchia e del ponte della Darsena delle Galeazze, noto come AQ2 – VENEZIA 2 "Rio delle Galeazze".

IMPORTO

VALORE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'OdA	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO
COME DEFINITI DAL CALCOLO DELLA PARCELLA ALLEGATA € 161.853,74 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE	30,01000 % corrispondente a € 48.572,31	€ 113.281,43 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPENSIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA

TERMINI

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE 30 GIORNI DALL'EMISSIONE DELL'ODA
TERMINE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO	ENTRO E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'EMISSIONE DELL'ODA

CONDIZIONI GENERALI

Allegato n. 2 al presente ODA

CONDIZIONI PARTICOLARI, SE PRESENTI	
Allegato n. 3 al presente ODA	
TERMINE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	180 GIORNI DALL'ULTIMAZIONE DEL LAVORI
SCADENZE INTERMEDIE: Emissione di verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata delle singole aree ultimate come da cronoprogramma del Progetto Esecutivo ed eventuali aggiornamenti in corso d'opera	10 GIORNI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI OGNI SINGOLA FASE
AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN URGENZA (ex articolo 8, co. 1, lett. a) DL n. 76/2020)	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
SOPRALLUOGO PREVENTIVO	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Modalità: attestazione [eventuale]	Sarà possibile prendere visione dei luoghi di intervento entro il [completare]
FORO COMPETENTE	
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.	
PROTOCOLLI DI LEGALITÀ, SE PRESENTI	
Per l'esecuzione del presente ODA e del conseguente Contratto Specifico trova applicazione il Protocollo di Legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, UPI delle Province del Veneto e l'ANCI dei Comuni del Veneto	
Allegato n. 4 al presente ODA	

Con la ricezione del presente Ordine di Attivazione, che dovrà essere restituito debitamente compilato e sottoscritto **entro e non oltre il termine sopra menzionato**, codesto Operatore Economico:

1) RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

N.	DICHIARAZIONE							RISPOSTA	
1	[indicare nella tabella che segue i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi]								
	PER LA PRESTAZIONE DI:	Nome Cognome	C.F. e P.IVA	Albo Professionale/Ordine/Registro			Specificare tipo di rapporto con il concorrente		
	ALBO/ORDINE	Provincia	n. di iscrizione	dal:					
Collaudatore tecnico-amministrativo rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.									
Collaudatore statico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.									
2	di impegnarsi ad assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente Oda;							SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	di assicurare, nell'esecuzione delle prestazioni, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Contratto Specifico, nelle Condizioni Generali (<i>Sub Allegato 2</i>), nel Capitolato relativo al Contratto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, " Condizioni Particolari ") (<i>Sub Allegato 3</i>);							SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
4	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto di obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC;							SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, al rispetto dei principi e degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. " <i>Do No Significant Harm</i> " (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. <i>Tagging</i>), della parità di genere (<i>Gender Equality</i>), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;							SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
6	di assumere, in occasione dell'esecuzione del Contratto Specifico, l'obbligo di rispettare e far							SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

rispettare ai propri aventi causa tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sub Allegato n. 4 al presente ODA.		
---	--	--

- 2) SI IMPEGNA A RESTITUIRE**, ai fini della conclusione del Contratto Specifico, la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Contratto Specifico di seguito elencata:
- a) l'atto costitutivo del raggruppamento con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento;
 - b) dichiarazione attestante l'eventuale modifica della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Disciplinare Unico, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore ed il relativo atto modificativo della compagine (atto costitutivo);
 - c) garanzia definitiva per l'esecuzione del Contratto Specifico prevista dall'articolo 6.2 del Sub-Disciplinare 5 per un massimale non inferiore a € 11.328,14 (pari al 10% dell'importo del Contratto Specifico), fatta salva l'eventuale applicazione – ove spettanti – delle riduzioni di cui all'art. 93, co. 7, d.lgs. n. 50/2016 alla percentuale da garantire, presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria del raggruppamento temporaneo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti del RTI;
 - d) polizze assicurative previste dall'articolo 7 del Sub-Disciplinare 5 consistenti in:
 - o polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del d.lgs. 50/2016;
 - o polizza assicurativa con specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere per un massimale non inferiore a € 2.283.171,46;
 - o polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore), nell'esecuzione delle attività di collaudo e di ogni attività di campo per un massimale non inferiore a € 500.000,00.
 - e) dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di moralità e dei requisiti speciali per l'esecuzione del Contratto Specifico;
 - f) **[eventuale]** attestazione della presa visione dei luoghi;
 - g) eventuale altra documentazione utile ai fini della stipula del Contratto Specifico;
 - h) Protocollo di Legalità sottoscritto il 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto, sottoscritto per accettazione;
 - i) dichiarazione attestante la permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e, in particolare, la dichiarazione - resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell'art. 85, co. 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. - relativa all'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
 - j) PassOE sottoscritto digitalmente dall'Operatore Economico aggiudicatario, trovando applicazione quanto disposto nella Delibera ANAC n. 582 del 2023 relativamente all'applicabilità del FVOE 1.0 oppure, ove non dovesse risultare necessario il c.d. PassOE, si impegna ad autorizzare tempestivamente l'accesso al FVOE 2.0 dell'operatore economico in piattaforma ANAC.

Il mancato rispetto dei termini sopra menzionati, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione dell'Amministrazione Titolare, per conto del Soggetto Attuatore, ovvero direttamente da parte del Soggetto

Attuatore, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro in epigrafe, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 6 del Sub-Disciplinare 5 – Servizi di Collaudo tecnico-amministrativo e statico.

L'Operatore Economico
Engineering Platform 67.12 S.r.l. S.t.p.
(capogruppo mandataria del RTI)
Legale rappresentante
[completare]

Il Soggetto Attuatore
La Biennale di Venezia
dott. Pietrangelo Buttafuoco

Il Soggetto Attuatore di Secondo livello
Comune di Venezia
arch. Alberto Chinellato

Visto:
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. cons. Cristian Tonetto

ALLEGATI:

1. Documentazione tecnica e progettuale relativa all'intervento;
2. Condizioni generali Servizi collaudo;
3. Allegato alle condizioni generali Serv coll DNSH;
4. 15062 Cond particolari OdA -Servizi collaudo;
5. Protocollo di Legalità - 17 sett 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'UPI delle Province del Veneto, l'ANCI dei Comuni del Veneto;
6. 15062 Schema contratto specifico Servizi collaudo;
7. Informativa privacy PNC PNRR_Chinellato;
8. Aggiudicazione Servizi collaudo;
9. Aggiudicazione rettifica parziale Servizi collaudo;

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04).

LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD – CIG: 92946560C7

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Portaluri, in qualità di Responsabile della Funzione **“Investimenti Pubblici”** dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, **“Invitalia”**);

PREMESSO CHE

- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante **“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”**, con cui è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, è finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, prevede che **“quanto ai complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026”**;
- l'articolo 1, co. 6, del decreto-legge n. 59 del 2021, stabilisce che **“Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”**;
- il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 15 luglio 2021, comprensivo di allegato, adottato ai sensi dell'articolo 1, co. 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, definisce, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito anche, **“PNC”**) e individua il Ministero della cultura quale Amministrazione Titolare (in seguito, **“Amministrazione Titolare”**), del **“Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”** (di seguito denominato anche **“Piano”**);

- la sezione "CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE – OBIETTIVI INIZIALI, INTERMEDI E FINALI" della Scheda Progetto del Piano inclusa nell'Allegato 1 al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, prevede i seguenti obiettivi:
 - IV trimestre 2023 - Aggiudicazione di tutte le gare;
 - I trimestre 2024 - Avvio lavori per tutti gli interventi;
 - IV trimestre 2026 - Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi;
- l'Amministrazione Titolare, nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di impulso all'attuazione del Piano, ha deciso di avvalersi di Invitalia, quale Centrale di Committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell'articolo 37, co. 6 e 7, e dell'articolo 38, co. 1, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), affinché la stessa procedesse ad aggiudicare, per suo conto, uno o più Accordi Quadro che i soggetti responsabili del singolo intervento, come individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021 (di seguito, "**Soggetti attuatori**"), ovvero i soggetti eventualmente individuati quali "**Soggetti attuatori di secondo livello- Stazioni Appaltanti**" (in seguito denominati "**Soggetti attuatori di secondo livello**"), potessero utilizzare per l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del Piano.

RILEVATA

- la necessità, per quanto suesposto, di procedere alla conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici a favore dei Soggetti attuatori affinché gli stessi possano ricorrervi per l'affidamento di:
 1. **Servizi tecnici** di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, "**Servizi Tecnici**");
 2. **Servizi di verifica della progettazione** di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Verifica**");
 3. **Lavori** di adeguamento / ristrutturazione / restauro / efficientamento energetico / messa in sicurezza / miglioramento sismico (di seguito, "**Lavori**");
 4. **Lavori in appalto integrato** sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti (di seguito, "**Lavori in Appalto Integrato**");
 5. **Servizi di collaudo**: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti (di seguito, "**Servizi di Collaudo**").

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del. 22 gennaio 2004, n. 42;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**"), per quanto in vigore ed ove espressamente richiamato;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», (di seguito, "**Codice dei Contratti**");
- il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 22 agosto 2017, n. 154, recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed il successivo D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in seguito "**Decreto Semplificazioni**");
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- con decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

RICHIAMATI

- la Disposizione organizzativa n. 7 del 15 maggio 2018 relativa alla nuova organizzazione dell'Area "Competitività, Infrastrutture e Territori";
- la Disposizione organizzativa n. 10 del 5 dicembre 2018 che ha aggiornato la mission della funzione "Servizi Centrale di Committenza";
- la Procedura Organizzativa interna "Gestione dei servizi di committenza" dell'8 marzo 2019;
- la Disposizione organizzativa n. 2 del 20 febbraio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area "Competitività, Infrastrutture e Territori", rinominata "Investimenti Pubblici";
- la Disposizione organizzativa n. 4 del 4 maggio 2020 relativa alla definizione della nuova struttura organizzativa di Invitalia che ha ridefinito, tra le altre, l'Area Competitività Infrastrutture e Territori, rinominata Investimenti Pubblici;
- la Disposizione organizzativa n. 5 del 23 novembre 2020 relativa alla nuova organizzazione della funzione Servizi Centrale di Committenza;

PRESO ATTO

- della trasmissione, da parte dell'Amministrazione Titolare, dell'atto di attivazione e della documentazione allegata ricevuti da Invitalia in data 09 giugno 2022 prot. n. 0169679;
- delle indicazioni date con il su citato Atto di Attivazione, mediante il quale, l'Amministrazione Titolare ha chiesto il supporto di Invitalia nella sua funzione di Centrale di Committenza;
- dell'atto di Determina n. 42 del 22 giugno 2022, con cui il Dott. Nicola Macrì è stato nominato Responsabile del Procedimento (di seguito, "**RP dell'Ente Aderente**");
- della determina di nomina quale RUP di Invitalia dell'Arch. Ilaria Verdoliva 0177247 del 15 giugno 2022;
- dell'accettazione, da parte di Invitalia, in data 18 febbraio 2022 prot. n. 43441, del suddetto atto di attivazione e della relativa documentazione;
- degli atti di gara, elaborati da Invitalia, relativi alla procedura in oggetto, e della loro condivisione con il RP dell'Ente aderente, il dott. Nicola Macrì, tramite mail del 15 marzo 2022;
- della determina a contrarre dell'Ente Aderente prot. n. SG|15/03/2022|DETERMINA 17 del 15 marzo 2022, prot. Invitalia n. 67953 del 15 marzo 2022;

CONSIDERATO

- che, in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi la procedura è stata articolata in 3 (tre) Lotti Geografici (di seguito, "**Lotti Geografici**");
- che ogni Lotto Geografico è, a sua volta, stato suddiviso in un massimo di 5 sub-lotti prestazionali, aventi ad oggetto differenti tipologie di prestazioni (di seguito, "**Sub-lotti Prestazionali**"), e così ripartiti:
 1. **Sub-lotto Prestazionale 1:** Servizi Tecnici;
 2. **Sub-lotto Prestazionale 2:** Servizi di Verifica;
 3. **Sub-lotto Prestazionale 3:** Lavori;
 4. **Sub-lotto Prestazionale 4:** Lavori in Appalto Integrato;
 5. **Sub-lotto Prestazionale 5:** Servizi di Collaudo;
- che, all'interno di ciascun Lotto Geografico e per ciascun Sub-lotto Prestazionale, gli Interventi sono stati raggruppati in "**Cluster**";
- la Relazione di proposta di avvio 28 giugno 2022 del RUP di Invitalia con prot. INVITALIA n. 0197611;
- la Determina di avvio di Invitalia n. 141/2022 prot. n. 0202855 del 4 luglio 2022;
- che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 30 giugno 2022 e pubblicato sul n. 2022/S 127- 360290 il 5 luglio 2022, e altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76 del 1°luglio 2022;

- che le operazioni di gara sono state svolte secondo il principio dell'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, co. 8, del Codice di Contratti dell'articolo 1, co. 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 8, co. 7, del citato D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- che pertanto, la Commissione giudicatrice relativa a ciascun Sub - Lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico ha proceduto all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP di Invitalia, in qualità di Seggio monocratico;
- che, con riferimento a ciascuno dei sopra indicati Sub - Lotti Prestazionali e per ogni Lotto Geografico, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato solo agli operatori economici collocatisi in posizione utile in graduatoria, che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura (di seguito, "**Possibili Aggiudicatari**");

VISTO

- il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 17:00 del giorno 05 settembre 2022;
- il verbale di apertura dei plichi dei partecipanti, ai soli fini dell'acquisizione dei nominativi per la formazione dell'elenco, da inviare ai componenti della Commissione di gara per il rilascio delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconfiribilità (Verbale n. 1 del 06 settembre 2022);
- la Determina di nomina della Commissione giudicatrice n. 201/2022 prot. n. 0296376 del 12 ottobre 2022 per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica), pervenute dagli operatori economici, individuata per il Lotto Geografico NORD relativo al **Sub-lotto PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO**, nelle persone di seguito indicate:

Presidente: Ing. Enrico Fusco

Componente effettivo: Arch. Daniela Fabiani

Componente effettivo: Arch. Stefania Dassi

Componente supplente: Arch. Francesco Trovo'

Segretario di gara: Arch. Angela Tanzola

- la dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;
- i verbali delle operazioni di gara relativi alla fase tecnica ed economica:
 - Verbale n. 2 del 19 ottobre 2022;
 - Verbale n. 3 del 22 novembre 2022;

- Verbale n. 4 Parte I e Parte II del 22 novembre 2022;
- la graduatoria provvisoria degli operatori economici Possibili Aggiudicatari del presente Lotto Geografico NORD per le prestazioni di cui al Sub-lotto PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO CIG: 92946560C7;
- il verbale delle operazioni di gara relativo alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa:
 - Verbale Unico del RUP di verifica delle Buste Amministrative 5 dicembre 2022;
- il verbale delle operazioni relativo all'assegnazione dei Cluster del 5 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 16 del Disciplinare Unico;

CONSIDERATO

- che, nel rispetto delle regole di assegnazione previste dall'articolo 16 del Disciplinare Unico, si è proceduto all'abbinamento dei Cluster di cui si compone il Lotto Geografico ai Possibili Aggiudicatari in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato del Cluster da assegnare;

PRESO ATTO

- della proposta di aggiudicazione del 6 dicembre 2022 formulata dal RUP di Invitalia relativamente al **Lotto Geografico NORD per le prestazioni di cui al Sub-lotto PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO CIG: 92946560C7;**

DETERMINA

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP di Invitalia in favore degli operatori economici risultati aggiudicatari di almeno un Cluster nel **Lotto Geografico NORD;**
- di assegnare i Cluster di competenza e, pertanto, di aggiudicare la **PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04). LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD – CIG: 92946560C7 SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO** ai seguenti operatori economici Possibili Aggiudicatari con i rispettivi ribassi percentuale offerti:

CLUSTER	SOGGETTO ATTUATORE	POSSIBILI AGGIUDICATARI	RIBASSO OFFERTO
AQ2 - Venezia 1	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: FABBRI ELISABETTA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandataria), ING. ANTONINO LENSI (mandante 1), STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI (mandante 2), GAMI ENGINEERING SRL (mandante 3)	30,01000%

AQ2 - Venezia 2	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: ENGINEERING PLATFORM 67.12.SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON. (mandante 1)	4,99999%
-----------------	-----------------------------------	---	----------

- che si dia avvio alle verifiche del possesso, da parte degli operatori economici dei requisiti prescritti *ex lege* e dalla *lex specialis* ai fini della partecipazione alla procedura di gara;
- che si provveda ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 76, co. 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 4, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza ai sensi degli articoli 119, co. 1, e 120, co. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Ilaria Verdoliva**

Documento sottoscritto con firma digitale da ILARIA VERDOLIVA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**INVITALIA - Il Responsabile Investimenti Pubblici
Giovanni Portaluri**

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 0356316 DEL 7 DICEMBRE 2022
RETTIFICA PARZIALE**

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04).

LOTTO GEOGRAFICO 1. NORD – CIG: 92946560C7

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO

Il sottoscritto, Avv. Giovanni Portaluri, in qualità di Responsabile della Funzione “*Investimenti Pubblici*” dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “*Invitalia*”);

VISTI

- la proposta di aggiudicazione del 6 dicembre 2022, con cui il RUP di Invitalia, in esito alla procedura di assegnazione di cui all’articolo 16 del Disciplinare Unico di gara, proponeva, per il Lotto Geografico Nord, Sub-lotto Prestazionale 5 – SERVIZI DI COLLAUDO, di assegnare i Cluster di competenza agli Operatori economici riportati nella seguente Tabella n. 1 e di aggiudicare ai medesimi la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - S.04)”, come riportato nella successiva:

CLUSTER	SOGGETTO ATTUATORE	POSSIBILI AGGIUDICATARI	RIBASSO OFFERTO
AQ2 - Venezia 1	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: FABBRI ELISABETTA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandataria), ING. ANTONINO LENSI (mandante 1), STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI (mandante 2), GAMI ENGINEERING SRL (mandante 3)	30,01000%
AQ2 - Venezia 2	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: ENGINEERING PLATFORM 67.12.SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON. (mandante 1)	4,99999 %

- il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 7 dicembre 2022, con cui il Responsabile Investimenti Pubblici di Invitalia, approvava la proposta di aggiudicazione formulata dalla sottoscritta RUP di Invitalia;

PRESO ATTO

- della proposta del RUP del 6 febbraio 2023, avente ad oggetto la parziale rettifica del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 7 dicembre 2022, con cui rilevava che:

- che per mero errore materiale, nella proposta di aggiudicazione del 6 dicembre 2022 e nel successivo provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 7 dicembre 2022 è stato invertito il ribasso offerto dai due operatori economici;

CONSIDERATA

- la necessità di procedere alla rettifica parziale del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 7 dicembre 2022 per le ragioni sopra esposte;

DETERMINA

di rettificare parziale del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0356316 del 7 dicembre 2022 per - in quanto contenente errori di trascrizione nell'indicazione dei ribassi percentuali offerti dai Possibili Aggiudicatari, e di conseguenza di aggiudicare la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 - S.04)", come riportato nella successiva tabella:

Tabella n. 2

CLUSTER	SOGGETTO ATTUATORE	POSSIBILI AGGIUDICATARI	RIBASSO OFFERTO
AQ2 - Venezia 1	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: FABBRI ELISABETTA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandataria), ING. ANTONINO LENSI (mandante 1), STUDIO TECNICO ROSATO INGEGNERI ASSOCIATI (mandante 2), GAMI ENGINEERING SRL (mandante 3)	4,99999 %
AQ2 - Venezia 2	Fondazione La Biennale di Venezia	RTI costituendo: ENGINEERING PLATFORM 67.12.SRL STP (mandataria), ING. PAOLO BOTTON. (mandante 1)	30,01000%

- che restino inalterate tutte le altre parti del provvedimento di aggiudicazione prot. 0356316 del 7 dicembre 2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ilaria Verdoliva

Documento sottoscritto con firma digitale da ILARIA VERDOLIVA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

INVITALIA - Il Responsabile Investimenti Pubblici Giovanni Portaluri

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

[Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 5]

PRINCIPIO DNSH: **PREVISIONI ED OBBLIGHI**

Premesse

Il decreto- legge del 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, all’articolo 1, co. 8, stabilisce che: “(…) *le Amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, indicato all’articolo 17 del succitato Regolamento, relativo all’istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno rispetto a **sei determinati obiettivi ambientali**. In particolare, un’attività economica è reputata suscettibile di arrecare un danno significativo, in relazione:

- i. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Gli interventi per i quali il Ministero della Cultura è stato indicato, dal D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale amministrazione titolare (di seguito, "**Amministrazione Titolare**") ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, sono stati oggetto di una autovalutazione *ex ante*, condotta dall'Amministrazione Titolare di concerto con i relativi soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti oggetto del presente appalto. Nel caso A., l'investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Come esito della autovalutazione *ex ante*, gli interventi oggetto del presente appalto sono stati associati a delle **Schede Tecniche** tra quelle allegate alla "*Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, emanata dal Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Ogni Scheda Tecnica riporta i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (**check list**) per facilitarne l'applicazione.

Per gli interventi oggetto della presente procedura, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2 e, ad esso, sono state associate le seguenti Schede Tecniche:

- Scheda 2 - Ristrutturazione edifici;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica.

Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la verifica che l'effettiva realizzazione dell'appalto sia rispettosa del principio DNSH, declinato per gli interventi in commento, per come *supra* rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi del collaudo, l'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia attuato le soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, e che determinino un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi del collaudo, l'Appaltatore sarà responsabile della verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, di adattamento e di riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto alla verifica dell'attuazione da parte dell'esecutore dei lavori dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 2 e 5 di cui *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
4. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 2 e 5) di cui alla *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

Con riferimento a:

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

L'Appaltatore dovrà verificare che le caldaie a gas installate nella ristrutturazione di edifici siano conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore sarà tenuto a controllare le dichiarazioni dell'esecutore dei lavori, relativamente:

- all'origine dell'energia elettrica consumata;
- ai dati dei mezzi d'opera impiegati.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

A conclusione dell'Intervento di ristrutturazione di edifici, l'Appaltatore, dovrà verificarne la congruenza e l'adesione al tipo di opera ed alla sua collocazione, tenendo conto degli elaborati progettuali. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di collaudo, dovrà verificare che siano state messe in atto le soluzioni del report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento.

Dovrà essere verificato da parte del collaudatore che le soluzioni adattative identificate, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], siano state integrate in fase di esecuzione e che siano coerenti con le strategie e rispetto ai piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore dovrà verificare, per quanto di competenza, durante le fasi di collaudo delle opere, che l'esecutore dei lavori non abbia ubicato il campo base:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'esecuzione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico e prevedere l'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

In applicazione dei C.A.M., dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, l'attività di collaudo relativa agli Interventi di ristrutturazione di edifici dovrà essere volta a verificare che l'esecuzione dei lavori abbia previsto:

- un ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- la raccolta, la depurazione e il riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- una rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- il risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

L'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia installato rubinetteria ed erogatori idrici in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e nel sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà, altresì, verificare le certificazioni dei prodotti installati.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà verificare che, qualora previsto, l'esecutore dei lavori abbia eseguito le prescrizioni indicate nell'eventuale bilancio idrico dell'attività di cantiere, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "AMD"), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Nell'attività di collaudo l'Appaltatore dovrà verificare che i materiali impiegati dall'esecutore dei lavori nella ristrutturazione degli edifici siano conformi a quanto previsto negli elaborati progettuali.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà verificare a conclusione dell'Intervento che, nella fase esecutiva, sia stato garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e la rimozione di edifici sia stato avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, e che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione sia composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti e che sia

stato rispettato, infine, l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'Intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di collaudo, dovrà, verificare che l'esecutore dei lavori abbia redatto una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà verificare che, qualora previsto, l'esecutore dei lavori abbia tenuto conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità, sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 - R3)¹.

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà, verificare che l'esecutore dei lavori abbia redatto:

- una relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al d.P.R. n. 120/2017, indicando gli eventuali motivi in caso di non attivazione.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

L'Appaltatore dovrà verificare che, l'esecutore dei lavori relativi agli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., abbia garantito la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- necessità di prevedere l'impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- previsione delle modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle fasi di demolizione e di ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

¹ ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

In particolare, in fase di collaudo, l'Appaltatore sarà tenuto a verificare che l'esecutore dei lavori:

- abbia redatto una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- se realizzata, abbia redatto una relazione in cui sia stata data evidenza della caratterizzazione del sito;
- se realizzate, abbia attuato ed eventualmente implementato le eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sia stato attuato il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- siano state applicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore dovrà verificare che, nella realizzazione degli Interventi, l'esecutore dei lavori, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., abbia garantito la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- previsione di impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC.

In sintesi, in fase collaudo, l'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia realizzato l'Intervento:

- attenendosi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- attuando il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- attendendosi, nell'impiego dei mezzi d'opera, all'efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore;
- ottenendo l'eventuale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per i cantieri temporanei;
- prevedendo il contenimento delle polveri di cantiere come prescritto nel PAC.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, e strutture in legno, a conclusione dell'Intervento, l'Appaltatore dovrà verificare che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente.

Pertanto, in fase di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a verificare i consumi di legno mediante verifica di:

- certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'esecuzione delle attività relative al cantiere, devono garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio.

Pertanto, in fase di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a verificare i consumi di legno mediante verifica di:

- certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, riportata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore

Come riportato nella "*Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 "(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list,

quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano."

Ciò premesso, le *check list* di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno compilate dal singolo Soggetto Attuatore.

A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto Attuatore, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione Titolare.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Soggetto Attuatore e/o dall'Amministrazione Titolare, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

**PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI
COMPLEMENTARITÀ CON LA MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 [M1C3]**

- **Obiettivo T4/2022:** Entro quarto trimestre 2022 aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse.
- **Obiettivo T1/2024:** Entro primo trimestre 2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.
- **Obiettivo T4/2026:** Entro quarto trimestre 2026 Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 145 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.04).

CONDIZIONI GENERALI

**SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 - SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO,
E STATICO**

Art. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, "**Condizioni Generali**"), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – "**Sub-Disciplinari**" al Disciplinare Unico, rappresentano il Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 5 hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 5.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento, ai sensi dell'articolo 102, del decreto legislativo 18 aprile n. 50, (di seguito, "**Codice dei Contratti**"), dei **Servizi di collaudo tecnico-amministrativo e statico** di cui al **Sub-Disciplinare 5** per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili pubblici di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare 5, nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (di seguito, "**Condizioni Particolari**").
5. Il Soggetto Attuatore può richiedere all'Aggiudicatario (di seguito, "**Appaltatore**"), a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di uno, di alcuni o di tutti i seguenti servizi:
 - a) della prestazione di Collaudo Tecnico-amministrativo e Revisione tecnico-contabile, in corso d'opera e finale;
 - b) della prestazione di Collaudo Statico, in corso d'opera e finale.
6. Le prestazioni di cui sopra comprendono anche le disposizioni per l'esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti.
7. L'incarico di **collaudo tecnico-amministrativo**, salvo che non sussistano le condizioni per procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione, è da eseguirsi in corso d'opera ai sensi dell'articolo 150 del Codice dei Contratti. Tale incarico di collaudo tecnico-amministrativo, non essendo stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'articolo 216, co. 16, del Codice dei Contratti, e quindi secondo le modalità tecniche indicate negli articoli 215-238 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**"), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del suddetto Regolamento per quanto applicabili.

L'attività di Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 215, co. 1, e dall'articolo 226 del Regolamento.

8. L'incarico di **collaudo statico** dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dall'articolo 67 del d.P.R. 380/6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni", nonché dalla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.
9. La Disposizione dell'esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l'espletamento delle attività di collaudo dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 111, co. 1-bis, del Codice dei Contratti e dalla normativa tecnica di settore.
10. Gli interventi da realizzare saranno ubicati nel Cluster di aggiudicazione. I lavori potranno essere eseguiti in zone classificate come sismiche. Pertanto, il collaudo potrà essere esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
11. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
12. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi, corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:
 - a) l'idoneità dei materiali impiegati;
 - b) la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire al Soggetto Attuatore il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
 - c) la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori (di seguito, "**DL**") dei corrispettivi contrattualmente stabiliti tra le parti;
 - d) la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.
13. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante,

in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

14. L'Appaltatore di ciascun Cluster in un determinato Lotto Geografico si impegna, anche dopo l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico, in caso di intervenute modifiche normative, tecniche e/o ogni altro atto, ivi compreso il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, che ne determini una variazione e/o adeguamento dell'offerta presentata, ad accettare che l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere all'Aggiudicatario eventuali modifiche. La mancata accettazione delle modifiche richieste costituirà grave inadempimento contrattuale.

Art. 2 (CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali eventualmente integrato ovvero derogato dalle Condizioni Particolari.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.
4. Il corrispettivo del Contratto Specifico sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali.
Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).
5. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
6. Il prezzo offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi

natura e tipo; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti e ogni onere relativo alla sicurezza del personale.

7. Nel corrispettivo sono compresi:
 - a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - c) l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - e) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
8. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.
10. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto Attuatore riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Soggetto Attuatore.
11. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**OdA**"). Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**P.E.C.**"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. I Contratti Specifici saranno stipulati "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. dddd, e dell'articolo 59, co. 5 *bis*, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento e

dell'articolo 14, co. 1, lettera b), del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

3. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 5, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 5, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa

accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Il Soggetto Attuatore avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto Specifico, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
3. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale consegnato, che resta di proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Ogni Contratto Specifico potrà prevedere che, qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
5. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
6. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
7. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
8. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
9. Nel caso in cui sia necessaria la presenza di una Commissione di collaudo, i verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni saranno firmati da tutti i componenti della Commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 7 (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, amministrazione straordinaria ovvero procedura di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, anche "**Codice Antimafia**"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della

realizzazione del Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di seguito, "**Piano**").

2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - a) l'impresa mandataria, si applica quanto previsto dall'articolo 16 lett. a dell'Accordo Quadro;
 - b) un'impresa mandante, l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione al Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, lett. b.1 dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una P.E.C. alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare in sede di stipulazione del Contratto Specifico le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Soggetto Attuatore.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un referente responsabile dell'Appaltatore (di seguito, il "**Responsabile**"). Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Collaudatore tecnico-amministrativo.

Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
- ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal Responsabile Unico del Procedimento

(di seguito, “**RUP**”), o dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, “**DEC**”), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l’Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolorpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del Soggetto Attuatore per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;

- firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell’Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.
 5. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
 6. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore e al RUP o al DEC, se nominato, i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
 7. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del Rappresentante da lui delegato.
 8. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell’Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dal Soggetto Attuatore medesimo.

Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE)

1. L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. L’acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d’opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell’espletamento dell’incarico l’Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto

Attuatore;

- accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copia delle rispettive certificazioni.
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lett. h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (BIM) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. Pertanto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di adeguate competenze e strumenti necessari per l'esecuzione delle proprie attività nel rispetto delle sopra citate specifiche prescrizioni.
 5. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
 6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
 7. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
 8. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti.
 9. L'Appaltatore, ove applicabile, è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal D.L. n. 77/2021 per gli investimenti pubblici finanziati con risorse previste dal Piano nazionale per gli

investimenti complementari (di seguito, “**PNC**”) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “**PNRR**”) a cui si applicano le presenti Condizioni Generali.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
- b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*” (di seguito, “**DNSH**”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche del Piano;
- c) provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi afferenti al Piano, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
- e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione Titolare e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

10. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNC, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva del Piano al finanziamento PNC, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità del Piano realizzato entro il termine per il conseguimento degli obiettivi relativi allo specifico Intervento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del Piano al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione del Piano, per fatti imputabili all'Appaltatore;

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, del Piano.

11. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

12. Allorquando richiesto dal Soggetto Attuatore mediante OdA, l'Appaltatore sarà tenuto all'individuazione di un soggetto terzo, abilitato al rilascio di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.). Tale soggetto dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti nei confronti del progettista e dell'esecutore dei lavori dell'edificio da realizzare, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare e/o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente Appaltatore.

Il compenso corrisposto al soggetto terzo individuato dall'Appaltatore per il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) e oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, calcolato sull'importo delle opere realizzate e oggetto di collaudo.

Art. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

Art. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MATERIA CONTABILE, OBIETTIVI)

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal D.L. n. 77/2021, come di seguito esposto. Pertanto, esclusivamente ove applicabile, trovano applicazione gli obblighi di seguito esposti.

11.a) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

1. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 38, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n.77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

2. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 38, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico:**

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla L. n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico). La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

3. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

4. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Sub-Disciplinare 5.

11.b) Obblighi specifici relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti

di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al Piano per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento degli obiettivi

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento degli obiettivi associati al Piano con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNC) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 12 (IDONEITA' PROFESSIONALE)

1. Le figure professionali richieste, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Sub-lotto Prestazionale 5 del presente Accordo Quadro, sono riportate nella Tabella che segue:

N°	FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
1	Collaudatore tecnico-amministrativo rappresentato da una figura professionale di Architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.
1	Collaudatore statico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.

2. Si precisa che le figure identificate nella tabella di cui sopra, sono da considerarsi unità minime, individuate in tre soggetti distinti, personalmente responsabili e nominativamente indicati. **Non è pertanto ammessa la coincidenza tra le figure professionali sopra indicate.**
3. È facoltà del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
4. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del Soggetto Attuatore e a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
5. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Soggetto Attuatore di procedere alla risoluzione del Contratto.

6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha facoltà di sostituire il collaudatore indicato. In caso di modifiche non autorizzate del Soggetto Attuatore, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto Specifico.
7. Il Soggetto Attuatore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del professionista incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesimo.
8. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 13 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO)

1. L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) Acquisire la documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal RUP e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del RUP sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'articolo 217 del Regolamento;
 - b) Verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
 - c) Fissare visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
 - d) Redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
 - e) Verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
 - f) Esprimersi, su richiesta del Soggetto Attuatore, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
 - g) Redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti, qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - h) Controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;

- i) Redigere il verbale “*processo verbale di visita*” da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni al Soggetto Attuatore dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni ritenuti utili e necessari;
- j) Redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- k) Redigere i verbali di visita attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- l) Verificare la presenza degli elaborati *as-built* consegnati dall'esecutore;
- m) Redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'articolo 230 del Regolamento;
- n) Redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- o) Redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia;
- p) Effettuare la revisione tecnico-contabile, con riscontri a campione dei lavori, controllo delle misure e registrazioni contabili, riscontro a campione o totale delle operazioni aritmetiche e verifica dell'applicazione dei prezzi degli articoli dell'elenco prezzi di contratto, ecc.

Art. 14 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO)

1. Il collaudo statico comprende:

- adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni.
- adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

2. L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, le seguenti attività:

- a) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
- b) Attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
- c) Vigilare che la DL ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti;
- d) Verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;
- e) Comprende anche i relativi adempimenti tecnici:
 - controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi ed in particolare un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio: il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell'autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;
 - verificare la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore.
 - ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del DL e dell'Impresa esecutrice dei lavori, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo statico;
 - l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
 - i. il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - ii. il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 del d.P.R. n.380/2001;
 - iii. i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare, occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del DL, che vi sia la conferma che il DL ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;

- iv. i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC.
- l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC;
 - l'esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal DL, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
 - l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
 - l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della eventuale Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest'ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;
 - la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità, per quanto di competenza, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il Collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal Collaudatore statico al Responsabile di gestione del Sistema Qualità, al Soggetto Attuatore, al Costruttore, al DL, per l'adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del sistema qualità;
 - l'esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal DL, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera.
- In particolare, il Collaudatore statico potrà richiedere di effettuare:
- prove di carico;
 - prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;

- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine di questo processo il Collaudatore potrà concludere le sue attività rilasciando il Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità delle strutture. Qualora il Collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le prestazioni dell'opera, esclusa ogni possibilità di risolvere- da parte del Soggetto Attuatore, dell'Impresa, del DL e del Progettista - le criticità rilevate, il Collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il Certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.

4. I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:

- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Soggetto Attuatore;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al DL, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

5. Il Collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del d.P.R. 380/01.

6. Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o il Soggetto Attuatore potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Soggetto Attuatore, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori. Le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

7. Il Collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro

i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

8. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
9. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
10. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
11. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

Art. 15 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE)

1. La prestazione relativa al collaudo tecnico funzionale degli impianti non è inclusa nella presente procedura.

Art. 16 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Le singole fasi di collaudo dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP e la DL.
2. I servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui alle presenti Condizioni Generali, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
5. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo e il tutto sarà trasmesso al Soggetto Attuatore ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti.
6. I soggetti incaricati del Collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Committenza potranno richiedere la presenza dei Collaudatori

in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Soggetto Attuatore, lavorazioni da svolgersi su più turni e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

7. I soggetti incaricati dovranno trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro un termine successivo alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo. Tale termine sarà determinato nel Contratto Specifico.
8. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche previste all'articolo 230 del Regolamento entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
9. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti.
10. Qualora il lavoro, di cui al Contratto Specifico, si configurasse come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica" (articolo 236 del Regolamento), il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.
11. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNC relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 17 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 216, co. 1 del Regolamento e ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. L'esecuzione delle prestazioni avrà termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.

4. È, in ogni caso, facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo D.L. n. 77/2021, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare 5 nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
5. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
6. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 18 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che i Soggetti Attuatori richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:
 - a) **Il certificato di collaudo statico finale** dovrà essere redatto e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
 - b) **Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale** dovrà avere luogo non oltre **180** (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di collaudo

assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione del collaudo provvisorio. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

4. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione e il collaudo degli Interventi fissata entro i termini indicati per il conseguimento degli obiettivi relativi allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNC dalle Autorità competenti.
5. Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte del Soggetto Attuatore, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dal Soggetto Attuatore.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa e che, pertanto la medesima potrebbe variare. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
7. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.
8. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
9. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui il Soggetto Attuatore comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Soggetto Attuatore rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 102, del Codice dei Contratti.
10. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore, con riferimento alle tempistiche recate dal PNC e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 19 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto Attuatore. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni.

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dalle presenti Condizioni Generali o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Soggetto Attuatore e terzi.
3. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dal Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC SE NOMINATO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.

3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata al Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 21 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC.

Art. 22 (PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

- d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
 4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.
 5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
 7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DEC.
 8. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
 9. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
 10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
 11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
 12. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di pari opportunità di cui al

precedente articolo 11, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi di cui al precedente articolo 11-bis, ove applicabili.

Art. 23 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua nel caso di indagini integrative richieste dall'Appaltatore in fase di collaudo statico;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - d) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 24 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 207, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di Contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103,*

comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 25 (PAGAMENTI)

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi a ciascun Contratto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel contratto avente ad oggetto il Contratto Specifico stesso.
2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26, del D.M. n. 49/2018 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC se nominato.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
4. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP o dal DEC se nominato.
6. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singolo obiettivo e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

7. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione del Piano, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNC.

Art. 26 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA del Soggetto Attuatore.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad un R.T., si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei componenti il raggruppamento conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48, co. 16, del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.

9. Ogni pagamento è subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
- b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore.

Art. 27 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali.

6. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 28 (REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO)

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Art. 29 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo

le modalità e le disposizioni normative suindicate. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

4. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario.

Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 30 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, valida fino al certificato di collaudo, come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 7.2 del Sub Disciplinare 5, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"*Allegato A – Schemi Tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante,

- anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
 6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
 7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
 8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
 9. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
 10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
 11. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro ad Invitalia.

Art. 31 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, a seconda del Cluster di cui risulta assegnatario, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati del suddetto Cluster, con il limite di **€ 1.000.000,00** per lavori relativi al Cluster assegnato di importo inferiore a **€ 5.382.000,00** IVA esclusa o, in alternativa, al 20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di **€ 2.500.000,00** per lavori di importo relativi al Cluster assegnato superiore a **€ 5.382.000,00** IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.
3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nelle attività di collaudo svolte, che possano determinare a carico del Soggetto Attuatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di collaudo con indicazione del relativo massimale.
5. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
6. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore

- o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore nell'esecuzione di ogni attività di campo, ove previste dal Contratto Specifico.
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.
 9. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
 10. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
 11. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
 12. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 32 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. Le previsioni inerenti agli obiettivi non possono essere oggetto di modifica.
3. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali

richieste.

6. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
7. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero conseguenti a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
8. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lett. e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.
9. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
10. Come previsto dall'articolo 106, co. 12 del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
12. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
13. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al RUP o al DEC se nominato eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,

scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Soggetto Attuatore procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 33 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

1. Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto Specifico, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti alla sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Il Soggetto Attuatore rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle

prestazioni.

Art. 34 (SUBAPPALTO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti per il presente affidamento dei servizi di collaudo, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 35 (ACCORDO BONARIO)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205, del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208, del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Art. 36 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.

Art. 37 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula del Contratto Specifico, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio del Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del D.Lgs. n. 69/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Art. 38 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - c) l'inadempimento da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'Appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
 - f) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - g) la sospensione, il rallentamento, delle prestazioni o la mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
 - h) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto;
 - i) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
 - j) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
 - k) gli eventuali errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
 - l) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto;
 - m) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- n) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
 - o) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della L. n. 136/2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile;
 - p) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-*bis*, del citato Testo Unico;
 - q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - r) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110, del Codice dei Contratti.
3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico.
 7. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure di

consorzio ordinario o di consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a), oppure agli articoli 84, co. 4 o 91, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 159/2011 ricorra per una mandante o comunque un soggetto diverso dalla mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti degli altri soggetti partecipanti se la predetta mandante è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

8. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).
9. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
10. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
11. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, ove applicabili, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11-, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 39 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante P.E.C..
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli

affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

Art. 40 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 41 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore, e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Con riferimento ai movimenti finanziari relativi all'appalto si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lett. a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se

non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della L. n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-*bis*, della citata L. n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione il Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 42 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto Specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 159/2011. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le

ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Art. 43 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato del collaudo, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 44 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto Specifico.
4. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabile sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:



Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO

Settore viabilità Venezia centro storico e isole, mobilità acqua
Servizio opere strategiche Venezia centro storico e isole

RUP: arch. Cons. Cristian
Tonetto

CONDIZIONI PARTICOLARI AL CONTRATTO SPECIFICO SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO

**PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI
AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
PIANO DI INVESTIMENTI STRATEGICI SU SITI DEL PATRIMONIO CULTURALE,
EDIFICI E AREE NATURALI**

C.I. 15062

AQ2 – VENEZIA 2

ARSENALE

**INTERVENTI DI RISANAMENTO SU CANALE DELLE GALEAZZE
CUP D74H21000230001**

Le "Condizioni Particolari" redatte dal Soggetto attuatore costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto specifico" ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, del predetto contratto, così come allegato al bando relativo alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.04) e accettato dall'operatore economico in sede di presentazione della propria offerta.

Articolo 1 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento interno

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto specifico discendente dall'Accordo Quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i. e dal Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che il Soggetto attuatore di II livello ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62 del 2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO

Settore viabilità Venezia centro storico e isole, mobilità acqua
Servizio opere strategiche Venezia centro storico e isole

RUP: arch. Cons. Cristian
Tonetto

Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. Il Soggetto attuatore di II livello, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 2 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento *de quo* per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto specifico.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. Il Soggetto attuatore di II livello, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 3 - Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che l'insussistenza degli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo all'appaltatore, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stato verificato dalla Centrale di committenza Invitalia, e verrà verificata nuovamente dal Comune di Venezia, quale Soggetto attuatore di II livello, prima della sottoscrizione del Contratto specifico.

2. L'appaltatore dichiara di accettare e si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e le clausole di cui al Protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO

Settore viabilità Venezia centro storico e isole, mobilità acqua
Servizio opere strategiche Venezia centro storico e isole

RUP: arch. Cons. Cristian
Tonetto

in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. Il contratto specifico è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.

4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, al Soggetto attuatore di II livello e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. Il Soggetto attuatore di II livello si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

6. Il Soggetto attuatore di II livello si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Articolo 4 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 41 delle "Condizioni generali" e all'art. 24 del "Contratto specifico", l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere al Soggetto attuatore di II livello, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare al Soggetto attuatore di II livello ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO

Settore viabilità Venezia centro storico e isole, mobilità acqua
Servizio opere strategiche Venezia centro storico e isole

RUP: arch. Cons. Cristian
Tonetto

entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Soggetto attuatore di II livello avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto specifico mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al Soggetto attuatore di II livello copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto attuatore di II livello ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento di quanto dovutogli ai sensi del presente atto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge succitata.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2-*bis* del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso il Soggetto attuatore di II livello, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Articolo 5 - Clausola c.d. di pantouflage

1. In ottemperanza all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 il presente affidamento è subordinato alla condizione soggettiva per l'operatore economico di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Soggetto attuatore di II livello nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO
ATTUATORE DI II LIVELLO

Settore viabilità Venezia centro storico e isole, mobilità acqua
Servizio opere strategiche Venezia centro storico e isole

RUP: arch. Cons. Cristian
Tonetto

Art. 6 Penali in caso di ritardo

Come previsto all'art. 22 delle condizioni generali e ai sensi dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, determinata pari l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

